SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 maggio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della transizione ecologica

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 aprile 2021, n. **74**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

L'Unione europea e

Il Regno del Belgio,

La Repubblica di Bulgaria,

La Repubblica ceca,

Il Regno di Danimarca,

La Repubblica federale di Germania,

La Repubblica di Estonia,

L'Irlanda,

La Repubblica ellenica,

Il Regno di Spagna,

La Repubblica francese,

La Repubblica di Croazia,

La Repubblica italiana,

La Repubblica di Cipro,

La Repubblica di Lettonia,

La Repubblica di Lituania,

Il Granducato di Lussemburgo,

L'Ungheria,

La Repubblica di Malta,

Il Regno dei Paesi Bassi,

La Repubblica d'Austria,

La Repubblica di Polonia,

La Repubblica portoghese,

La Romania,

La Repubblica di Slovenia,

La Repubblica Slovacca,

La Repubblica di Finlandia,

Il Regno di Svezia,

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», da una parte, e

La Confederazione svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», dall'altra, in seguito denominati «parte» o «parti»,

Considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») concepito espressamente per scopi civili;

Riconoscendo l'importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nell'Unione europea e in Svizzera;

Considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell'Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo;

Considerando il comune interesse alla cooperazione a lungo termine tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare;

Riconoscendo la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione;

Considerando le risoluzioni del Consiglio «Spazio», in particolare la risoluzione sulla «Politica spaziale europea», adottata il 22 maggio 2007, e la risoluzione «Portare avanti la politica spaziale europea», adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell'Unione europea, nell'Agenzia spaziale europea («ESA») e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l'ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte né dell'Unione europea né dell'ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione;

Considerando la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011;

Desiderando stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS;

Riconoscendo l'interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato («PRS»);

Considerando l'accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;

Riconoscendo l'accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza»);

Considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti;

Riconoscendo gli obblighi delle parti discendenti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato neutrale permanente;

Riconoscendo che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (1), assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi europei GNSS, come definiti in tale regolamento;

Considerando il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (2);

Considerando la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (3);

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente accordo mira ad incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine tra le parti nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS.

2. La partecipazione della Svizzera ai programmi avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1) «sistema europeo globale di navigazione satellitare» (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (EGNOS);

2) «potenziamento», i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;

(1) Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 196 del 24 luglio 2008, pag. 1.

(2) Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010, pag. 11.

(3) Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 287 del 4 novembre 2011, pag. 1.
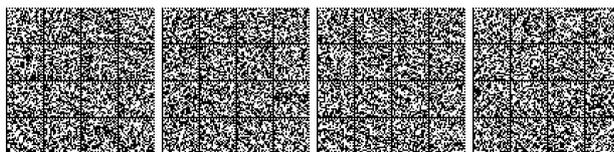
3) «Galileo», un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo può essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;

4) «elementi locali di Galileo», meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornirà modelli generici per gli elementi locali;

5) «apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale», qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;

6) «servizio pubblico regolamentato» (PRS), un servizio fornito dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuità di servizio;

7) «misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;

8) «interoperabilità», l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonché dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema;

9) «proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;

10) «informazioni classificate», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformità dell'articolo 15;

2) possibilità reciproca di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;

3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;

4) adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 9;

5) libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;

6) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

PARTE II

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE

Articolo 4

Attività di cooperazione

1. I settori coinvolti dalle attività di cooperazione nel campo della navigazione e della temporizzazione satellitari sono: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Le parti possono modificare tale elenco di settori conformemente all'articolo 25.

2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei GNSS, né la struttura istituita dall'Unione europea per le operazioni connesse ai programmi europei GNSS. Il presente accordo non pregiudica nemmeno le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni e a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica misure nazionali di sicurezza.

3. Su riserva delle loro misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione a norma del presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati al paragrafo 1.
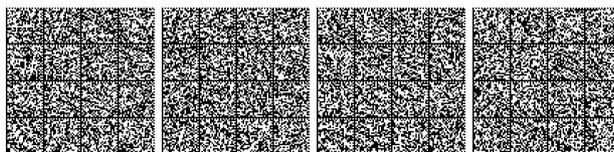
Articolo 5

Spettro radio

1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle questioni relative allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni («UIT»), tenendo conto del «*Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radionavigation satellite service system*», del 5 novembre 2004.

2. Le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenza e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare la disponibilità dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti di tutto il mondo, e in particolare della Svizzera e dell'Unione europea.

3. Al fine di proteggere le frequenze dello spettro di radionavigazione da interruzioni e interferenze, le parti individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 6

Ricerca e formazione scientifiche

1. Le parti promuovono le attività di ricerca e formazione comuni nel campo del GNSS europeo attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti. Le attività comuni di ricerca contribuiscono alla programmazione dei futuri sviluppi del GNSS europeo.

2. Le parti definiscono un meccanismo adeguato inteso ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di ricerca pertinenti.

Articolo 7

Appalti

1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano i propri impegni nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici («GPA») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), le entità svizzere hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.

Articolo 8

Cooperazione industriale

Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di *joint ventures* e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

Articolo 9

Diritti di proprietà intellettuale

Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)» dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

Articolo 10

Controllo delle esportazioni

1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea.

2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Articolo 11

Sviluppo del commercio e del mercato

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare e nell'apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale nell'Unione europea e in Svizzera, ivi inclusi gli elementi locali di Galileo e le applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS.

2. Ai fini del paragrafo 1, le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli potenziali all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano le misure adeguate per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, le entità delle parti possono utilizzare il futuro forum degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dall'accordo che istituisce l'OMC.

Articolo 12

Norme, certificazione e misure di regolamentazione

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le parti sostengono congiuntamente, in particolare, lo sviluppo di norme Galileo e EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS.

Uno degli obiettivi di tale coordinamento consiste nel promuovere l'uso ampio ed innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la temporizzazione. Le parti creano condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni Galileo.

2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, ove opportuno, per tutte le questioni attinenti il GNSS che si presentano in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

3. Le parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni nazionali si basano su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti.

4. Le parti adottano le necessarie misure di regolamentazione per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale riguardo, la Svizzera accorda a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite simili.

Articolo 13

Sicurezza

1. Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da minacce, quali abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili, le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità, la sicurezza e la protezione dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di beni, informazioni e tecnologie sensibili dei programmi europei GNSS nei confronti di minacce e divulgazione indesiderata.

3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.

Articolo 14

Scambio di informazioni classificate

1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione.

2. La Svizzera può scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine.

3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le parti.

Articolo 15

Accesso ai servizi

La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS.

La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS, considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera al PRS non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 16

Partecipazione all'agenzia del GNSS europeo

La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell'Unione europea siano state completate.
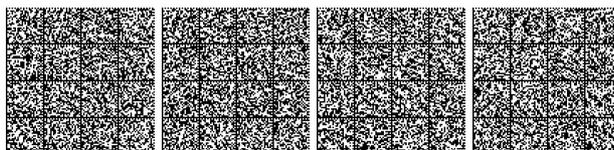
Articolo 17

Partecipazione ai comitati

I rappresentanti della Svizzera sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati istituiti per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività nell'ambito dei programmi europei GNSS conformemente alle norme e alle procedure in materia e senza diritto di voto. Ciò include, in particolare, la partecipazione al comitato del programma del GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS, compresi i relativi gruppi di lavoro e le relative *task force*.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Finanziamenti

La Svizzera contribuisce al finanziamento dei programmi europei GNSS. Il contributo svizzero è calcolato in base al fattore proporzionale che si ottiene creando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri.

Per il periodo 2008-2013, il contributo svizzero ai programmi europei GNSS ammonta a 80.050.870 euro.

Tale importo è pagato come segue:

2013: 60.000.000 euro;

2014: 20.050.870 euro.

Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Responsabilità

Dato che non sarà proprietaria del GNSS europeo, la Svizzera non ha responsabilità derivanti dalla proprietà.

Articolo 20

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto denominato «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera». Esso è composto di rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Le decisioni del comitato misto sono adottate di comune accordo.

2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.

3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione europea o la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2.

4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.

Articolo 21

Consultazioni

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 22

Misure di salvaguardia

1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché delle consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione di dette misure.

2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante conformemente alla procedu-

ra illustrata nell'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.
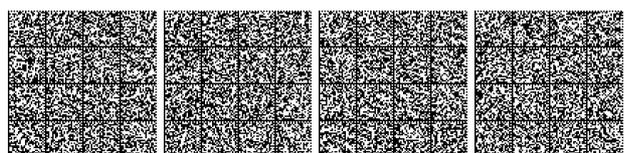
Articolo 23

Risoluzione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 22, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 25

Revisione

Il presente accordo può essere modificato e ampliato dalle parti di comune accordo in qualunque momento.

Articolo 26

Denuncia

1. L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica.

2. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali disposizioni convenute in base ad esso, né gli eventuali diritti ed obblighi specifici che ne sono derivati in materia di proprietà intellettuale.

3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso, comprese quelle relative alle conseguenze finanziarie, tenendo conto del principio del *pro rata temporis*.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure interne.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.

2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea convengono, per quanto concerne gli aspetti del presente accordo che rientrano nella competenza dell'Unione europea, di applicarlo a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data della seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Durante l'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato misto di cui all'articolo 20 si compone di rappresentanti della Svizzera e dell'Unione europea.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.

4. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO *I*

PROCEDURA DI ARBITRATO

Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

Ciascuna delle parti nomina un arbitro entro trenta giorni.

I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, il superarbitro è scelto da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo il proprio regolamento interno. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.

ALLEGATO *II*

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA AI PROGRAMMI EUROPEI GNSS

1. Per il periodo 2008-2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in euro):

2013	2014
60.000.000	20.050.870

Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero è versato annualmente.

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione (1) e le relative modalità di applicazione (2) si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all'attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri.

4. La Commissione trasmette alla Svizzera le richieste di fondi per un importo corrispondente al suo contributo al bilancio dei programmi, conformemente al presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5. Le modalità di pagamento sono le seguenti:

a) nel 2013, a seguito dell'applicazione provvisoria del presente accordo, la Svizzera versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi;

b) nel 2014 la Svizzera versa il proprio contributo (sia per il periodo 2008-2013 sia per il 2014) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. Tale richiesta dei fondi non è emessa prima del l° luglio;

c) nel 2015 e negli anni seguenti la Svizzera versa il proprio contributo entro il 1° aprile, se la richiesta dei fondi è ricevuta dalla Svizzera entro il 1° marzo. Per una richiesta dei fondi ricevuta dalla Svizzera dopo il 1° marzo, essa versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

---

(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 298 del 26 ottobre 2012, pag. 1).

(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 362 del 31 dicembre 2012, pag. 1).

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
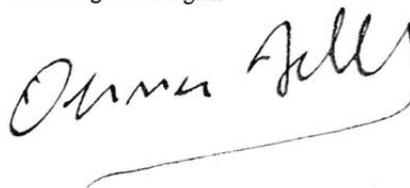
За Република България

Za Českou republiku
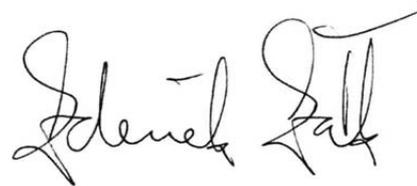
For Kongeriget Danmark
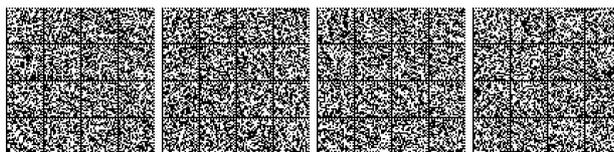
Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Għar-Repubblika ta' Malta
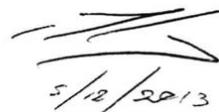
5/12/2013

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich
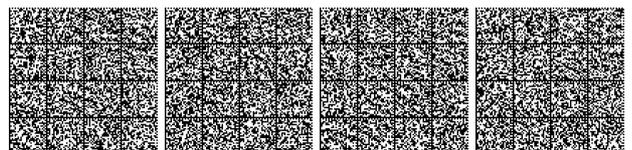
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione Svizzera
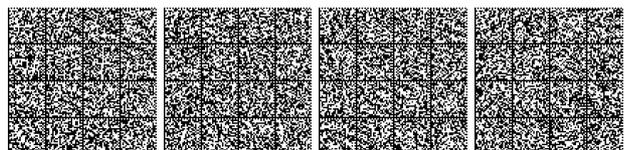
Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
Tekst koji prethodi potvrđena je kopija vjerna originalu položenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.
Il testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera tal-oriġinal iddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussell.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archíve Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles,
Bruxelles, addì
Briselē,
Briuselis
Brüsszel,
Brussell,
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

20 -12- 2013

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne
Za glavnog tajnika Vijeća Europske unije
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā –
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

J. PIETRAS
Directeur Général

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1677):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro per gli affari europei Paolo SAVONA (Governo CONTE - I) il 13 marzo 2019.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 13 maggio 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio e Tesoro), IX (Trasporti), X (Attività produttive) e XIV (Politiche Unione europea).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 novembre 2019 e il 5 febbraio 2020.

Esaminato in Aula l'11 maggio 2020 e approvato il 29 settembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1956):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 ottobre 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria) e 14ª (Politiche Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 novembre 2020 e il 13 aprile 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 20 aprile 2021.

21G00082
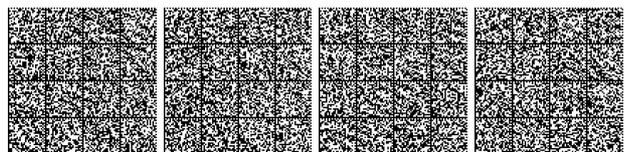
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2021.

Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1);

Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel rinviare all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Vista la delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2019 (Tabella 2);

Considerato che per l'anno 2019 una quota del fabbisogno sanitario nazionale, relativa a quote a destinazione vincolata confluite nel fabbisogno indistinto ai sensi della legislazione vigente, è garantita, per un importo pari a 294.308.763 euro per le regioni a statuto ordinario, a valere sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 64,27 per cento per l'anno 2019.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2017.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 641

21A03187
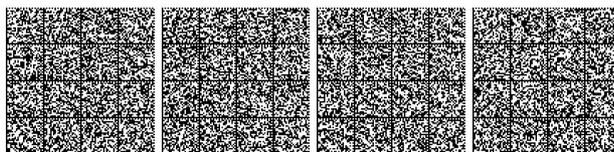
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 2 febbraio 2021.

Definizione, sulla base degli insegnamenti impartiti, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», ed in particolare l'art. 60-*bis*, il quale prevede che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza», ed in particolare l'art. 52 che prevede che: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», il quale, agli articoli 191 e 195, recepiva il previgente ordinamento degli istituti professionali, basati su percorsi triennali con esame finale per il conseguimento del diploma di qualifica, al conseguimento del quale era prevista la possibilità di accesso a corsi integrativi atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, a conclusione dei quali si conseguiva il diploma di maturità professionale con possibilità di accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n, 131, recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile», ed in particolare l'art. 2-*quinquies*, il quale ha aggiunto l'art. 60-*bis* nella legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ed in particolare l'art. 4, comma 58, lettera *a)*, la quale, nell'ambito della definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68 del medesimo articolo, prevede come principi e criteri direttivi la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 8, comma 1 e comma 5;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 1997, disciplinante i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale, a seguito della definizione dei programmi e degli orari d'insegnamento dei corsi di qualifica triennali degli istituti professionali di Stato;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 2009, con il quale è stata data attuazione al richiamato art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1992, n. 117, supplemento ordinario n. 77, disciplinante l'ordinamento dei corsi di qualifica triennale degli Istituti professionali vigente fino all'anno scolastico 2012/2013, che prevedeva un'area di insegnamenti comuni a tutti i corsi, improntata a una formazione culturale generale, coerente con le materie d'indirizzo, un'area di insegnamenti di indirizzo professionale e un'area di approfondimento;

Rilevato che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, il previgente ordinamento degli istituti professionali, di cui ai articoli 191 e 195 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è venuto a cessare al termine dell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato altresì, che i percorsi triennali finalizzati al rilascio di attestati di qualifica professionale sono confluiti nel sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e che tale sistema è stato avviato a regime dall'anno scolastico 2010/2011, sulla base dell'accordo sottoscritto in Conferenza Stato regioni e province autonome nella seduta del 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, recepito con decreto interministeriale 15 giugno 2010, in seguito integrato sia dall'accordo in Conferenza Stato regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, recepito con decreto interministeriale 11 novembre 2011 e sia dal successivo accordo in Conferenza Stato regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, recepito con decreto interministeriale 23 aprile 2012, n. 7232, con i quali sono state individuate ventidue figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale;

Vista la documentazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, relativa ai programmi e alla strutturazione dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato;

Considerato che il personale della Polizia di Stato, dopo il superamento del concorso pubblico, frequenta necessariamente un corso di formazione di base a valenza culturale generale, il cui superamento, con esame finale, dà l'accesso ai ruoli secondo i profili di appartenenza, è tenuto a partecipare a cicli di aggiornamento professionale in servizio, a cadenza annuale, basati su esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, in base a quanto previsto dall'art. 20 dell'Accordo nazionale quadro del 31 luglio 2009, stipulato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2002, n. 164, può frequentare corsi specialistici professionalizzanti, appropriati, per contenuti e durata, alle esigenze di servizio rispetto ai compiti affidati, che si concludono con un esame finale e il rilascio agli interessati, in caso di esito positivo, di uno specifico titolo;

Considerato che tale sequenza formativa può considerarsi affine all'organizzazione dei corsi di qualifica degli istituti professionali come sopra indicata;

Rilevato che l'equipollenza con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, può essere stabilita per la tipologia dei corsi che rilasciano specifici titoli professionali;

Considerato inoltre, che i corsi in questione sono stati frequentati da soggetti che hanno avuto accesso alla Polizia di Stato con il superamento di un concorso pubblico caratterizzato da prove di cultura generale, al quale si accede con il possesso minimo del diploma di licenza d'istruzione secondaria di I grado;

Rilevato che gli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato esercitano, nella quotidiana attività di servizio, le competenze legate al loro profilo professionale e che tali elementi concorrono a integrare e arricchire il patrimonio culturale e professionale degli interessati e la consistenza dello stesso in relazione alle competenze acquisite nella loro storia personale e professionale, secondo i principi richiamati dall'art. 4, comma 58, della legge n. 92/2012, permettendo il consolidamento della sequenza formativa dei suddetti lavoratori;

Considerato che le conoscenze e competenze culturali e professionali acquisite attraverso la sequenza formativa costituita dalla frequenza del corso di formazione generale, dei corsi di aggiornamento professionale e dei corsi di perfezionamento e specialistici, sono da ritenere, pur nella diversità nominale degli insegnamenti, equivalenti a quelle del previgente ordinamento dei corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale;

Considerato che nel previgente ordinamento, in esito ai suddetti corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale, era possibile acquisire il diploma di qualifica professionale;

Rilevato altresì, che i corsi che rilasciano specifici titoli professionali, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, sono in parte identici, per contenuti di programma, durata e soggetti formatori, e in parte assimilabili ai corsi già riconosciuti equipollenti con il decreto del Ministero della pubblica istruzione 16 aprile 2009, in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 212 sopra citata per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Considerato che i corsi che rilasciano specifici titoli professionali, frequentati dal personale della Polizia di Stato, al fine della equipollenza con i diplomi di qualifica devono essere stati svolti nel periodo compreso tra il 1° aprile 1981, data di emanazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il 31 agosto 2013, termine conclusivo dell'anno scolastico 2012-2013 in cui è venuto a cessare il precedente ordinamento dell'istruzione professionale;

Visti gli atti istruttori relativi all'esame dei titoli conseguiti da appartenenti a ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato nei corsi di cui all'art. 60-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base ai quali sono stati individuati i titoli oggetto di possibile equipollenza con i diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali;

Vista la nota prot. n. 11800 del 22 luglio 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si comunica il nulla osta all'ulteriore corso del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 65957 del 27 ottobre 2020 del Ministero dell'interno, con la quale si comunica che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Vista la nota prot. n. 20988 del 27 novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si comunica il concerto in ordine allo schema del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 60-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato in esito ai corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, svolti tra il 1° aprile 1981 e il 31 agosto 2013 presso scuole e centri di specializzazione professionale anche non della Polizia di Stato, ai titoli rilasciati in esito ai corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, vigenti fino all'anno scolastico 2012-2013, secondo l'allegata tabella di corrispondenza allegato «A», la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Domanda di equipollenza

1. Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza di cui all'art. 1, l'interessato presenta domanda, secondo lo schema di modello di cui all'allegato «B» al presente decreto, all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente in base alla propria residenza o, se diversa, alla propria sede di servizio.

2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato indica il titolo di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, a cui richiede l'equipollenza, tra quelli indicati nella tabella di corrispondenza allegato «A», allegando a corredo la certificazione, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, indicante il corrispondente titolo conseguito al termine del corso di perfezionamento e specialistico, secondo quanto indicato nella medesima tabella allegato «A».

Art. 3.

Dichiarazione di equipollenza

1. In esito all'istruttoria condotta sulla domanda di cui all'art. 2 e sulla certificazione allegata presentate dall'interessato, l'ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia la Dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto dall'interessato, ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, tra quelli indicati nella tabella «A», secondo lo schema di modello di cui all'allegato «C» al presente decreto.

2. Eventuali istanze presentate dal personale della Polizia di Stato, appartenente alle categorie indicate nell'art. 60-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, in possesso di titoli non compresi nella tabella «A» allegata al presente decreto, sono esaminate dal Ministero dell'interno e trasmesse per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza al Ministero dell'istruzione.

3. L'equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione professionale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, produce la sua efficacia a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 e, comunque, da data non anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Clausole di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti a esse attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 463

ALLEGATO *A*

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I TITOLI DEI CORSI DELLA POLIZIA DI STATO E I DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI AL DM 14 APRILE 1997

N.	**CORSO POLIZIA DI STATO**	**DIPLOMA DI QUALIFICA (DM 14 aprile 1997)**
1	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
2	CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
3	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALL'UTILIZZO E ALLA GESTIONE DELL'IMBRACATURA ANTICADUTA DA LAVORO NEI LAVORI IN QUOTA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
4	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTE AD OPERAZIONI SPECIALI DI POLIZIA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
5	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER I.F.R. (VOLO STRUMENTALE NOTTURNO) SU ELICOTTERO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
6	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER I.F.R. (VOLO STRUMENTALE NOTTURNO) SU VELIVOLO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
7	CORSO DI ABILITAZIONE PER I.F.R. E V.F.R./N DI BASE (VOLO STRUMENTALE NOTTURNO) SU ALA FISSA E ROTANTE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
8	CORSO DI ABILITAZIONE PER ISTRUTTORE DI SPECIALITA' V.F.R. I.F.R.	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
9	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO A 109	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
10	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO A 109 NEXUS	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
11	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO AB 206	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
12	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO AB 212	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
13	CORSO DI QUALIFICAZIONE PRONTO INTERVENTO AEREO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE

14	CORSO DI ABILITAZIONE ALLA MANUTENZIONE SU P180 PER SPECIALISTI	OPERATORE MECCANICO
15	CORSO DI ADDESTRAMENTO OPERATORE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO	OPERATORE MECCANICO
16	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI TIRO	OPERATORE MECCANICO
17	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI TIRO DI 1° LIVELLO	OPERATORE MECCANICO
18	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER TIRATORI SCELTI	OPERATORE MECCANICO
19	CORSO PER ADDESTRAMENTO PER AIUTO ISTRUTTORE NEI SERVIZI A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	OPERATORE AGRITURISTICO
20	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AD AIUTO MANISCALCO	OPERATORE AGRITURISTICO
21	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CAVALIERE	OPERATORE AGRITURISTICO
22	CORSO DI QUALIFICAZIONE INFERMIERE PER QUADRUPEDI DELLA POLIZIA DI STATO RISERVATO AL PERSONALE IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI CAVALIERE	OPERATORE AGRITURISTICO
23	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE PER I SERVIZI DI POLIZIA	OPERATORE AGRITURISTICO
24	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER MANISCALCO	OPERATORE AGRITURISTICO
25	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER RESPONSABILE DELLE SQUADRE A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	OPERATORE AGRITURISTICO
26	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER COMANDANTE DI DISTACCAMENTO CINOFILI	OPERATORE AGROAMBIENTALE
27	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONDUTTORE CINOFILO ANTIDROGA	OPERATORE AGROAMBIENTALE
28	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONDUTTORE CINOFILO ANTIESPLOSIVO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
29	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONDUTTORE CINOFILO PREVENZIONE GENERALE E TUTELA ORDINE PUBBLICO	OPERATORE AGROAMBIENTALE

30	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONDUTTORE CINOFILO PREVENZIONE GENERALE	OPERATORE AGROAMBIENTALE
31	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONDUTTORE CINOFILO DA RICERCA E SOCCORSO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
32	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER INFERMIERE CINOFILO DELLA POLIZIA DI STATO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
33	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE CINOFILO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
34	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER RESPONSABILE DELLE SQUADRE CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
35	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONDUTTORE CINOFILO E TUTELA OP PER OPERAZIONI SPECIALI RISERVATO NOCS	OPERATORE AGROAMBIENTALE
36	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER FORMATORI E TUTORS	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
37	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORI IN TECNICHE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE	OPERATORE SERVIZI SOCIALI
38	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER TUTOR RESPONSABILE DI UNITA' DIDATTICHE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
39	CORSO BASICO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORI DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
40	CORSO DI FORMAZIONE PER NEGOZIATORE DI OSTAGGI	OPERATORE SERVIZI SOCIALI
41	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER AIUTO COLLAUDATORE DI AUTOMEZZI IN SERVIZIO DI POLIZIA	OPERATORE MECCANICO
42	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER CAPI UFFICI LOGISTICI PROVINCIALI E RESPONSABILI DI SEZIONE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
43	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER COLLAUDATORE DI AUTOMEZZI IN SERVIZIO DI POLIZIA	OPERATORE MECCANICO
44	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CONSOLLISTI DI ELABORATORI ELETTRONICI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
45	CORSO DI ABILITAZIONE SULLA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI DI POLIZIA	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI

46	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'INTERROGAZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI SCHEDARI DI POLIZIA	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
47	CORSO DI ABILITAZIONE PER L'INTERROGAZIONE PER GLI ARCHIVI E GLI SCHEDARI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
48	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'INTERROGAZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI SCHEDARI DI POLIZIA MOD.IS	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
49	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER COORDINATORI E.D.P.	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
50	CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE DI TERMINALISTI (E01- E03)	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
51	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORI DI TERMINALISTI SUL SISTEMA N-SIS	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
52	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALL'INTERROGAZIONE DEGLI ARCHIVI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
53	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER INTERROGAZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI SCHEDARI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
54	CORSO DI QUALIFICAZIONE ADDETTO ALL'ALIMENTAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEDARI E DEGLI ARCHIVI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
55	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER INTERROGAZIONE DEGLI ARCHIVI E DEGLI SCHEDARI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
56	CORSO DI QUALIFICAZIONE OPERATORE DI ELABORATORI ELETTRONICI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
57	CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE SULLA GESTIONE TECNOLOGICA DELLE RETI INFORMATICHE "CISCO ACADEMY- CCNA DISCOVERY"	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
58	CORSO STRAORDINARIO IN MATERIA DI "TECNICHE OPERATIVE" RISERVATO AGLI ISTRUTTORI DI ARTI MARZIALI E TECNICHE OPERATIVE SPECIALI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
59	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA OPERATIVO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
60	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI ARTI MARZIALI O ISTRUTTORE DI ARTI MARZIALI DI 2° LIVELLO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
61	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AGLI ASSISTENTI ED AGENTI-ASSISTENTI GIA' IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA'	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE

62	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AGLI ASSISTENTI E AGENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
63	CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' POLIZIA FERROVIARIA DA PIU' DI 3 ANNI (PROCEDURE DI INTERVENTO E TECNICHE RILIEVO A SEGUITO DI INCIDENTI IN AMBITO FERROVIARIO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
64	CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI NELLA SPECIALITA' POLIZIA FERROVIARIA DA PIU' DI 3 ANNI (TRASPOSTO DI MERCI PERICOLOSE, PROCEDURE DI INTERVENTO A SEGUITO DI INCIDENTI E CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN AMBITO FERROVIARIO)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
65	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA MENO DI TRE ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
66	SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 3 ANNI E MENO DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
67	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
68	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AI SOVRINTENDENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
69	CORSO DI AGGIORNAMENTO NELLE TECNICHE DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AGLI ISPETTORI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
70	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA RISERVATO AI SOVRINTENDENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
71	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ESPERTI IN FALSO DOCUMENTALE	OPERATORE INDUSTRIA GRAFICA
72	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORE IN FALSO DOCUMENTALE	OPERATORE INDUSTRIA GRAFICA
73	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORI SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO ALLE FRONTIERE IN AMBITO SCHENGEN	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
74	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA PORTUALE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
75	CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE CON FUNZIONI DI CAPO TURNO PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
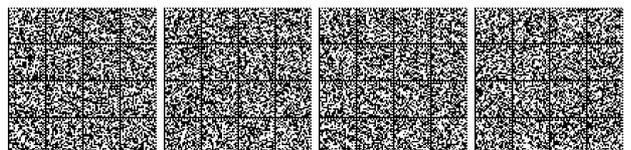
76	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA MENO DI TRE ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
77	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 3 ANNI E MENO DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
78	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
79	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN AMBITO AEROPORTUALE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
80	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA RIS.TO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
81	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE IN SERVIZIO PRESSO LE QUESTURE ED I COMMISSARIATI CON FUNZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
82	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DA IMPIEGARE NEI SERVIZI DI SCORTA AI CITTADINI STRANIERI DA RIMPATRIARE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
83	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER SUPERVISORI RELATIVO AI CONTROLLI DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI E DEI BAGAGLI AL SEGUITO IN TRANSITO PRESSO GLI SCALI AEREI NAZIONALI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
84	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORI NELLA TECNOLOGIA DEI DOCUMENTI ELETTRONICI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
85	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER TUTOR RESPONSABILE DELL'ADDESTRAMENTO NEI PROTOCOLLI OPERATIVI DI POLIZIA DI FRONTIERA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
86	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA POLIZIA DI FRONTIERA SISTEMA BCS (BORDER CONTROL SYSTEM)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
87	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA RISERVATO AGLI ISPETTORI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
88	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALLA SQUADRA LASER	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
89	CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA GUIDA ED ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI FUORISTRADA IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE	OPERATORE MECCANICO
90	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA OPERATIVO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI GUIDA	OPERATORE MECCANICO
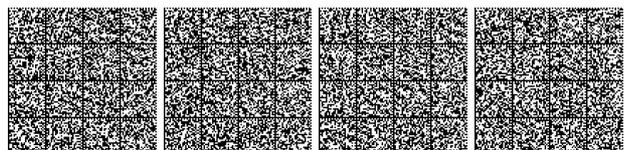
91	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ANALISTI DELLE INFORMAZIONI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
92	CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI ED ESAMINATORI IT ADMINISTRATOR - CERTIFICAZIONE E.U.C.I.P.	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
93	CORSO DI PERFEZIONAMENTO INTERSPECIALITA' RISERVATO AGLI ISPETTORI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
94	CORSO DI PERFEZIONAMENTO INTERSPECIALITA' RISERVATO AI SOVRINTENDENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
95	CORSO DI ADDESTRAMENTO IN LINGUA FRANCESE (DAL LIVELLO ELEMENTARE [A1] AL LIVELLO AVANZATO [C2])	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
96	CORSO DI ADDESTRAMENTO IN LINGUA INGLESE (DAL LIVELLO ELEMENTARE [A1] AL LIVELLO AVANZATO [C2])	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
97	CORSO DI ADDESTRAMENTO IN LINGUA SPAGNOLA (DAL LIVELLO ELEMENTARE [A1] AL LIVELLO AVANZATO [C2])	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
98	CORSO DI ADDESTRAMENTO IN LINGUA TEDESCA (DAL LIVELLO ELEMENTARE [A1] AL LIVELLO AVANZATO [C2])	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
99	CORSO DI ADDESTRAMENTO IN LINGUA CINESE	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
100	CORSO DI ADDESTRAMENTO IN LINGUA ARABA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
101	CORSO ADDESTRAMENTO PER FORMATORI SUL SISTEMA INFORMATIVO M.I.P.G. 2	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
102	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER GESTORI DI SISTEMA DEL M.I.P.G. 2	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
103	CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI APPLICATIVI SUL SISTEMA MIPG WEB	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
104	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER AIUTO ISTRUTTORE DI ALPINISMO	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
105	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER AIUTO ISTRUTTORE DI SCI ALPINO	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
106	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER AIUTO ISTRUTTORE DI SCI DI FONDO (NORDICO)	OPERATORE IMPRESA TURISTICA

107	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ALPINISTA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
108	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ESPERTO IN MANOVRE DI CORDA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
109	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER FONDISTA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
110	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI ALPINISMO (MODULO GHIACCIO E MISTO)	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
111	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI ALPINISMO (MODULO ROCCIA)	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
112	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI ALPINISMO (MODULO SCI ALPINISMO)	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
113	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER SCI ALPINISTA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
114	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI SCI DI FONDO (NORDICO)	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
115	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
116	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
117	CORSO DI ADDESTRAMENTO SCI ALPINISTICO RISERVATO PERSONALE DEL CAA DI MOENA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
118	CORSO DI ADDESTRAMENTO SCI ALPINISTICO RISERVATO PERSONALE DEI NOCS	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
119	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE E VISIVE SULLE PISTE DA SCI ED IN AMBIENTE MONTANO ESTIVO	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
120	CORSO DI ADDESTRAMENTO SCIISTICO RISERVATO AL PERSONALE DEI NOCS	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
121	CORSO DI ADDESTRAMENTO SCIISTICO RISERVATO AL PERSONALE DELL'ISPETTORATO VATICANO	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
122	CORSO DI ADDESTRAMENTO SCIISTICO RISERVATO AL PERSONALE DELLA REGIONE SICILIA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
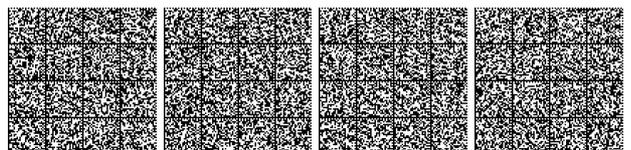
123	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER SCIATORE	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
124	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE TECNICHE DI MOVIMENTO ED ORIENTAMENTO IN MONTAGNA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
125	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI SCI ALPINO	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
126	CORSO DI ABILITAZIONE PER SALVAMENTO PRIMO SOCCORSO ASFITTICI "BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTE"	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
127	CORSO DI ABILITAZIONE PER CAPO MOTORISTA NAVALE	OPERATORE MECCANICO
128	CORSO DI ABILITAZIONE PER COMANDANTE DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO "MOTOSCAFISTA"	OPERATORE DEL MARE
129	CORSO DI ABILITAZIONE PER COMANDANTE DI UNITA' NAVALE PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA ENTRO LE 12 MIGLIA DALLE COSTE	OPERATORE DEL MARE
130	CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA CONDUZIONE DI ACQUASCOOTER	OPERATORE DEL MARE
131	CORSO DI ABILITAZIONE PER CONDUCENTE DI MEZZO NAVALE MINORE	OPERATORE DEL MARE
132	CORSO DI ABILITAZIONE PER MOTORISTA DI EQUIPAGGIO FISSO DI NAVIGAZIONE FINO A 1000 HP	OPERATORE MECCANICO
133	CORSO DI ABILITAZIONE PER MOTORISTA DI EQUIPAGGIO FISSO DI NAVIGAZIONE FINO A 400 HP	OPERATORE MECCANICO
134	CORSO DI ABILITAZIONE PER PADRONE DI MARE	OPERATORE DEL MARE
135	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI MOTOSCAFO LEGGERO FUORIBORDO	OPERATORE DEL MARE
136	CORSO DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE AUTOBLINDO VTC 6614	OPERATORE MECCANICO
137	CORSO DI QUALIFICAZIONE/ADDESTRAMENTO PER CONDUCENTE DI IDRANTE E OPERATORE DI IDRANTE	OPERATORE MECCANICO
138	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE DI AUTOBENNA OM FR 12	OPERATORE MECCANICO
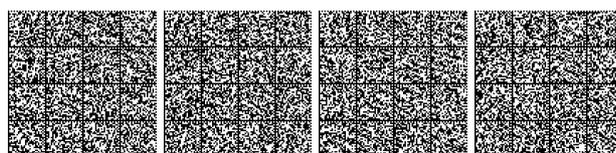
139	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE DI FOTOELETTRICHE SU CARRO POLYMA	OPERATORE MECCANICO
140	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER CAPO SQUADRA E OPERATORE DI NUOVA ASSEGNAZIONE AI REPARTI MOBILI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
141	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE RISERVATO AGLI ISPETTORI E AI SOVRINTENDENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
142	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA MENO DI TRE ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
143	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 3 ANNI E MENO DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
144	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
145	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE RISERVATO AI SOVRINTENDENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
146	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA POSTALE RISERVATO AGLI ISPETTORI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
147	CORSO DI FORMAZIONE IN SANATORIA PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA POLIZIA POSTALE DA PIU' DI TRE ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
148	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE CON FUNZIONI DI "PARI"	OPERATORE SERVIZI SOCIALI
149	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER DATTILOSCOPISTA	OPERATORE INDUSTRIA GRAFICA
150	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FOCAL POINT DI AFIS	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
151	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER FOTOSEGNALAMENTO	OPERATORE FOTOGRAFICO
152	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULL'IDENTITA' GRAFICA	OPERATORE INDUSTRIA GRAFICA
153	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE D.V.I. (DISASTER VICTIM IDENTIFICATION)	OPERATORE SERVIZI SOCIALI
154	CORSO DI ABILITAZIONE SULLE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE DI EVENTI BALISTICI	OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA

155	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER VIDEOFOTOSEGNALATORE	OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
156	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER DATTILOSCOPISTA E VIDEOFOTOSEGNALATORE (CONGIUNTO)	OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
157	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLA VIDEOREGISTRAZIONE E FOTOGRAFIA IN ORDINE PUBBLICO	OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
158	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE TECNICHE INVESTIGATIVE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
159	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ISTRUTTORE DELLE TECNICHE DI BASE NEI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
160	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
161	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE OPERAZIONI PROTETTIVE A CURA DI DOCENTI USA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
162	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER COORDINATORE ED OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
163	CORSO DI ADDESTRAMENTO INTENSIVO TECNICHE ANTICRIMINE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
164	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
165	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
166	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE DI MOTOVOLANTE	OPERATORE MECCANICO
167	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ANTISEQUESTRO CON IMPIEGO DI ELICOTTERO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
168	CORSO INTERFORZE DI ADDESTRAMENTO PER FOCAL POINT SUL SISTEMA DI INDAGINE SDI	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
169	CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI SDI OTI N-SIS	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
170	CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI DI BASE SULLA PIATTAFORMA S.D.I.	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
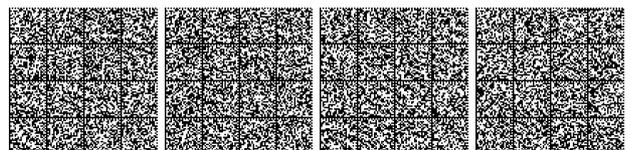
171	CORSO DI ADDESTRAMENTO INTERFORZE DI ADDETTO PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DI POLIZIA CONTENUTE NEGLI ARCHIVI DI II E III LIVELLO	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
172	CORSO IN SANATORIA PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' POLIZIA STRADALE DA PIU' DI 3 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
173	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER DISEGNATORE DELLA POLIZIA STRADALE	OPERATORE INDUSTRIA GRAFICA
174	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE RISERVATO AGLI ISPETTORI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
175	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MOTOCICLISTA DEL REPARTO DI INTERVENTO DELLA POLIZIA STRADALE	OPERATORE MECCANICO
176	CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE IN SERVIZIO PRESSO LE QUESTURE ADDETTO ALLE PROCEDURE DI INTERVENTO ED AL RILEVAMENTO DEGLI INCIDENTI STRADALI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
177	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA MENO DI TRE ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
178	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 3 ANNI E MENO DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
179	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SPECIALITA' DA PIU' DI 10 ANNI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
180	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE RISERVATO AI SOVRINTENDENTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
181	CORSO DI AGGIORNAMENTO NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO DA PIU' DI 10 ANNI NELLA SPECIALITA'	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
182	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA OPERATIVO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI SQUADRE VOLANTI	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
183	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA OPERATIVO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI TECNICHE OPERATIVE	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
184	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' MECCANIZZATA DEI MAGAZZINI VECA	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
185	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CARBURANTISTA DI DEPOSITO	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
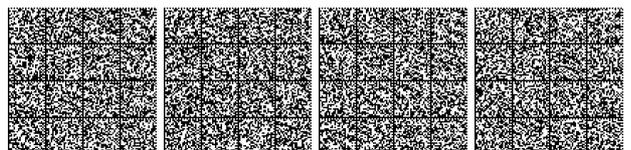
186	CORSO DI ABILITAZIONE SULLA CONDOTTA EQUIPAGGIO PLURIMO (MULTI CREW COORDINATION)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
187	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI IVECO ML180 E30P ADIBITI AL TRASPORTO DI CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AEROMOBILI (ADR 2009)	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
188	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ELETTRO AVIONICO	OPERATORE ELETTRONICO
189	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ELETTRO MAGNETISTA	OPERATORE ELETTRICO
190	CORSO DI QUALIFICAZIONE SULLA FOTOLETTURA AEREA	OPERATORE FOTOGRAFICO
191	CORSO DI ADDESTRAMENTO HELO DUNKER	OPERATORE DEL MARE
192	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISPETTORE (2° LIVELLO) ED OPERATORE (1° LIVELLO) CONTROLLI NON DISTRUTTIVI	OPERATORE MECCANICO
193	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE (BASICO) NORMA AER(EP).P-2005	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
194	CORSO DI ABILITAZIONE PER ISTRUTTORE DI VOLO "FLIGHT INSTRUCTOR" PER ISTRUTTORI DI SPECIALITA'	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
195	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE ADDETTO ALLE SALE OPERATIVE DI REPARTO	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
196	CORSO DI FORMAZIONE PER PILOTA DI AEREO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
197	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI AEREO P 180 AVANT	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
198	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER PILOTA DI AEREO P 180 AVANT	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
199	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI AEREO P 64	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
200	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI AEREO P 68	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
201	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI AEREO SF 260	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
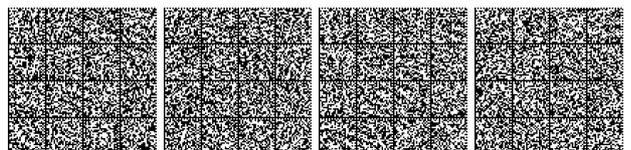
202	CORSO DI FORMAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
203	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO AW 139	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
204	CORSO DI ABILITAZIONE PER PILOTA DI ELICOTTERO NH 500 E	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
205	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLA PREVENZIONE INCIDENTI NEL SETTORE SICUREZZA VOLO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
206	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE PROCEDURE CRM (CREW RESOURCE MANAGEMENT) BASICO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
207	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER SOCCORSO AEREO (SAR: SEARCH AND RESCUE)	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
208	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLA SOPRAVVIVENZA IN MARE/MONTAGNA PER AERONAVIGANTI	OPERATORE IMPRESA TURISTICA
209	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER SPECIALISTA ANTINCENDIO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
210	CORSO DI FORMAZIONE PER SPECIALISTA DI ELICOTTERO ED AEREO (MOTORISTA)	OPERATORE MECCANICO
211	CORSO DI ADDESTRAMENTO SUL TELERILEVAMENTO AEROFOTOGRAFICO DA BORDO	OPERATORE FOTOGRAFICO
212	CORSO DI ABILITAZIONE SULLA RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE TURBOMOTORE ALLISON	OPERATORE MECCANICO
213	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER U.E. - ADDETTI AL CARICAMENTO E AL TRASPORTO AEREO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
214	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULL'UTILIZZO DELLA TELECAMERA WESCAM PER AERONAVIGANTI	OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
215	CORSO DI ABILITAZIONE PER SPECIALISTA ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI 1^ LIVELLO TECNICO SU NAVIGATORE DOPPLER	OPERATORE ELETTRONICO
216	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ARMAIOLO	OPERATORE MECCANICO
217	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ARMAIOLO CAPO	OPERATORE MECCANICO
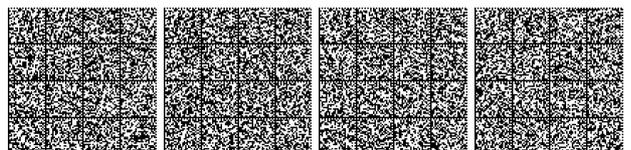
218	CORSO DI ADDESTRAMENTO SUL MASCHERAMENTO, ORIENTAMENTO ED INFILTRAZIONE PER TIRATORE SCELTO (FORZE SPECIALI)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
219	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ARTIFICIERE ANTISABOTAGGIO	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
220	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ARTIFICIERE ORDINARIO	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
221	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE IEDD HOMELAND SECURITY	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
222	CORSO DI QUALIFICAZIONE BASICO NELL'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI (PIONIERE)	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
223	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ARTIFICIERE EOD (EXPLOSIVE ORDINARY DISPOSAL) 1° LIVELLO	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
224	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ARTIFICIERE IEDD HOMELAND SECURITY	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
225	CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULL'IMPIEGO ESPLOSIVI EOR/EOD	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
226	CORSO DI QUALIFICAZIONE SUL PRONTO SOCCORSO PER CONDUTTORI CINOFILI (CINIERE)	OPERATORE AGROAMBIENTALE
227	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORI IN METODOLOGIE DIDATTICHE ESPERENZIALI INNOVATIVE "OUTDOOR TRAINING"	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
228	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER PARACADUTISTA DI 1° / 2° LIVELLO	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
229	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CAPO MECCANICO	OPERATORE MECCANICO
230	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER CAPO OFFICINA	OPERATORE MECCANICO
231	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER MECCANICO DI MEZZI RUOTATI	OPERATORE MECCANICO
232	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER FORMATORE DI INFORMATICA	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
233	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE DI OFFICE AUTOMATION	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI

234	CORSO DI FORMAZIONE PER MANUTENTORI E SUPERVISORI DELLA RETE DIGITALE IN PONTE RADIO	OPERATORE TELECOMUNICAZIONI
235	CORSO DI ABILITAZIONE PER COMANDANTE DI UNITA' NAVALE PER LA NAVIGAZIONE D'ALTURA	OPERATORE DEL MARE
236	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER COMPENSATORE DI BUSSOLA MAGNETICA	OPERATORE DEL MARE
237	CORSO DI ABILITAZIONE PER CONDUCENTE DI MEZZO NAVALE DC 500	OPERATORE DEL MARE
238	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IMPIEGO DEL RADAR NAUTICO	OPERATORE ELETTRONICO
239	CORSO DI ADDESTRAMENTO STAFF-PIANIFICAZIONE (EMERGENZA NAZIONALE) DELLE OPERAZIONI IN AMBIENTE DI POSSIBILE RISCHIO CBRN	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
240	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALLE OPERAZIONI IN AMBIENTE CBRN (FORZE SPECIALI) - (AI 1 EX SP 7 EX SP 8 E OP 11)	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
241	CORSO DI QUALIFICAZIONE SULLA DIFESA E PROTEZIONE AMBIENTALE IN MATERIA NBCR	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
242	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER MEDICO ED INFERMIERE ADDETTO AL SETTORE CBRN (QLF OPERATIVA DI BASE) - OP 1.1, OP 10	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
243	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE ADDETTO ALLA DIFESA CBRN	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
244	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ISTRUTTORE CBRN (QLF OPERATIVA AVANZATA) - OP 3, OP 6	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
245	CORSO DI ADDESTRAMENTO SULLE EMERGENZE DERIVANTI DA INCIDENTI TECNOLOGICI E ATTACCHI TERRORISTICI	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
246	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER SOVRINTENDENTE ADDETTO ALLA DIFESA NBC	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
247	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER CAPO CARRO BLINDISTA E RESPONSABILE DI SERVIZIO VTC 6614	OPERATORE MECCANICO
248	CORSO DI ABILITAZIONE PER CUCINIERE CAMPALE	OPERATORE SERVIZI RISTORAZIONE -SETTORE CUCINA
249	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ADDETTO ALLE SQUADRE ANTINCENDIO - RISCHIO ALTO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
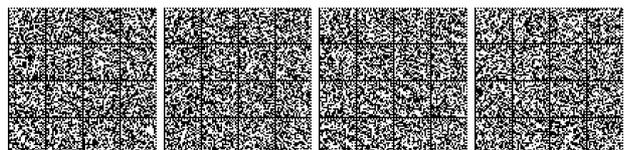
250	CORSO DI ADDESTRAMENTO PER OPERATORE ADDETTO ALLA DOCUMENTAZIONE VIDEO-FOTOGRAFICA NEI SERVIZI DI O.P. (SISTEMA "MEDIA COMBAT TEAM")	OPERATORE COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
251	CORSO DI ABILITAZIONE SULLA FISIOPATOLOGIA SUBACQUEA	OPERATORE DEL MARE
252	CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER FOTOGRAFO NAVALE SUBACQUEO	OPERATORE FOTOGRAFICO
253	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE SUBACQUEO A.R.O. - A.R.A. PER PERSONALE DEL NOCS	OPERATORE DEL MARE
254	CORSO DI ABILITAZIONE PER OPERATORE SUBACQUEO FINO A 20 METRI ABILITATO AI LAVORI IN CARENA	OPERATORE DEL MARE
255	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE SUBACQUEO FINO A 30 METRI	OPERATORE DEL MARE
256	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE SUBACQUEO FINO A 60 METRI	OPERATORE DEL MARE
257	CORSO DI ADDESTRAMENTO SUL RICONOSCIMENTO ORDIGNI ESPLOSIVI (E.O.R.) PER OPERATORE SUBACQUEO	OPERATORE CHIMICO BIOLOGICO
258	CORSO DI ADDESTRAMENTO TEAM ARDIMENTO ADDESTRAMENTO OPERATORE SUBACQUEO	OPERATORE DEL MARE
259	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER TECNICO DI MANOVRA SU IMPIANTO IPERBARICO	OPERATORE ELETTRONICO
260	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA OPERATIVO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI EDUCAZIONE FISICA	OPERATORE IMPRESA TURISTICA

ALLEGATO *B*

Domanda di equipollenza
(*Fac – simile*)

All'Ufficio Scolastico Regionale
per….

OGGETTO: Equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi frequentati dal personale non direttivo e non dirigenziale della Polizia di Stato con i diplomi di qualifica professionale.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

(*indicare la qualifica attuale nel ruolo nella Polizia di Stato*) ……………………….

in servizio presso……………….

avendo conseguito, in data…………………, il titolo…….

(*indicare la denominazione esatta del titolo conseguito in esito al corso frequentato presso la Polizia di Stato*),
di cui allega la certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza,

chiede

ai sensi dell'art. 60-*bis* della legge 1 aprile 1981, n.121, l'equipollenza del suddetto titolo al

diploma di qualifica professionale per……………………….

(*indicare il corso di qualifica compreso nella Tabella A del D.I……………per il quale si chiede l'equipollenza*)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che in ordine al citato titolo non è già stata ottenuta altra equipollenza, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Regionale.

Dati di recapito:
indicare indirizzo, Comune, Provincia, CAP, recapito telefonico, indirizzo mail.

Data

Firma

ALLEGATO *C*
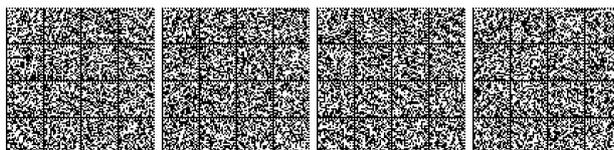
Dichiarazione di equipollenza
(Fac – simile)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER…

VISTA la domanda del Sig..... nato a .... il ....

in servizio presso……………… con la qualifica…………………

intesa ad ottenere la dichiarazione di equipollenza del titolo di .....

conseguito in data… presso ....

con il diploma di qualifica professionale di………………………

VISTO il D.I………… e, in particolare, la Tabella A annessa a tale decreto, con cui, ai sensi dell'art. 60-*bis* della legge 1 aprile 1981, n.121, introdotto dall'art 2-*quinquies* della legge 7 agosto 2012, n. 131, è stata stabilita l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali;

VISTA la certificazione dell'Amministrazione di appartenenza, prodotta dall'interessato,

dalla quale risulta:

- che il medesimo ha frequentato con esito positivo il corso di…………………, ottenendo il relativo titolo;

- che il corso di cui alla predetta certificazione è compreso nella Tabella A allegata al decreto interministeriale………………

DICHIARA

Il titolo conseguito dal Sig. ... in data……………

al termine del corso……………

è equipollente al diploma di qualifica di ………………….

IL DIRETTORE GENERALE

21A03178

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2021.

Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021), con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5, che istituisce il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 (prot. n. 593), recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Considerato che al fine di garantire la corretta rotatività del predetto Fondo, è stata istituita la contabilità speciale fuori bilancio n. 3001 intestata al FAR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 870 che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che continua ad operare, per la parte di rotatività che lo caratterizza, anche mediante la citata contabilità speciale n. 3001, e nel quale sono confluite tra le altre anche le risorse destinate ai finanziamenti FAR;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, gli articoli 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126), recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 60-*bis*:

comma 1: in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul FAR, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo decreto e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio;

comma 5: con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sono stabiliti le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità;

Considerato che la citata legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 ottobre 2020 - Serie generale e che, a norma dell'art. 1, comma 3 della medisima legge, è entrata «in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60-*bis*, comma 5, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, le condizioni e i criteri del beneficio di cui al comma 1 del medesimo art. 60-*bis* (concessione di un piano decennale finalizzato alla restituzione dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 60-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del citato FAR, che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste
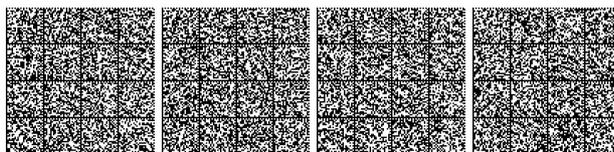
dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'Ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data del 14 ottobre 2020.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli previsti alla lettera *c)*, è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal rappresentante legale.

Art. 3.

Rimodulazione piano di ammortamento per finanziamenti non oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalità di cui al successivo comma 4, la rimodulazione del piano di ammortamento in essere con la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano di ammortamento originario.

2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. Il nuovo piano prevedrà il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese potranno presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non potranno essere accettate domande pervenute in altre differenti modalità.

5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, commi 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede ad aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, mediante la generazione di un nuovo piano decennale.

Art. 4.

Rimodulazione piano di ammortamento per finanziamenti già oggetto di revoca

1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta, alla data del 14 ottobre 2020, l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità, possono richiedere al Ministero, la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, tramite un piano di ammortamento decennale con rate semestrali costanti, ad un tasso di interesse pari al tasso agevolato utilizzato per il piano originario di ammortamento antecedentemente alla revoca.

2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dalla prima scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

3. Il nuovo piano prevedrà il pagamento integrale delle somme dovute, così come previste dal decreto di revoca, a titolo di capitale e di interessi calcolati in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.

5. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Ricevuta la domanda, il Ministero, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del decreto ministeriale n. 593/2000 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a determinare l'importo che l'impresa deve restituire e generare un piano di rientro decennale, sulla base di quanto previsto al comma 1.

7. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione tramite piano di ammortamento decennale, di cui al comma 1, e l'importo dovuto è iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.
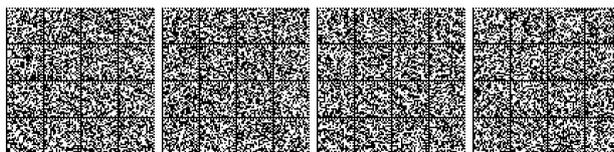
Art. 5.

Condizioni

1. L'accesso al beneficio previsto dal presente decreto, di cui agli articoli 3 e 4, non comporta l'aumento del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.

2. La presentazione della domanda di accesso al beneficio previsto dal presente decreto farà decadere, automaticamente, eventuali ulteriori benefici richiesti dal medesimo soggetto con riferimento alle medesime fattispecie di finanziamento secondo le disposizioni previste da provvedimenti normativi emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Restano escluse dal beneficio di cui al presente decreto le società che, alla data del 14 ottobre 2020, nonché alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Ai fini dell'accesso alla restituzione delle agevolazioni tramite un nuovo piano di ammortamento decennale, nessuna garanzia è richiesta all'impresa beneficiaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1636

21A03220

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 12 maggio 2021.

Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che ha modificato, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, nel quale si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;

Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi a Parigi nel dicembre 2015;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019, recante «Il *Green Deal* europeo» con la quale si propone il *target* di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il 50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5, comma 6, che istituisce la figura del *mobility manager* scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito, tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni;

Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una

città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che il *mobility manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo;

Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato attribuisce a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni ivi previste;

Considerata l'esigenza di perseguire obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane attraverso l'adozione e l'attuazione di piani di spostamento casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici effettuati col il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo e al contempo favoriscano lo *shift* modale verso modalità di trasporto collettivo, condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale;

Considerata la necessità di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, espresso con nota prot. 18153 del 10 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il presente decreto è finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «*mobility manager* aziendale»: figura specializzata, ai sensi dell'art. 5, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;

b) «*mobility manager* d'area»: figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato ai sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i *mobility manager* aziendali;

c) piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL): strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa, di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

PSCL

1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 5, comma 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.

2. Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

3. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle di cui al precedente comma 1 possono comunque procedere facoltativamente all'adozione del PSCL del proprio personale dipendente.

4. Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso indivi-

duale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e *comfort* di trasporto, sia per l'impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
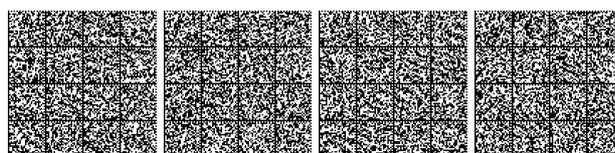
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 1, con successivo decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le «Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)», tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.

Art. 4.

Adozione, trasmissione e aggiornamento del PSCL

1. Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, è trasmesso al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall'adozione.

2. Al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, il Comune, con il supporto del *mobility manager* d'area, individua, d'intesa con il *mobility manager* aziendale che ha prestato la propria attività a supporto dell'adozione dello specifico PSCL trasmesso ai sensi del comma 1, eventuali modifiche al PSCL medesimo, e può stipulare con l'impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL.

Art. 5.

Mobility manager *aziendale e* mobility manager *d'area*

1. Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nominano il *mobility manager* aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

2. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle di cui all'art. 3, comma 1, possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del *mobility manager* aziendale.

3. I comuni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nominano il *mobility manager* d'area, svolgente funzioni di raccordo tra i *mobility manager* aziendali con compiti di supporto ai comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

Art. 6.

Funzioni del mobility manager *aziendale e* del mobility manager *d'area*

1. Al *mobility manager* aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) promozione, attraverso l'elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l'organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;

b) supporto all'adozione del PSCL;

c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del *mobility manager* d'area;

d) verifica dell'attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;

2. Al *mobility manager* aziendale sono altresì assegnate le seguenti funzioni:

a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;

b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;

c) promozione con il *mobility manager* d'area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l'uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;

d) supporto al *mobility manager* d'area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

3. Al *mobility manager* d'area sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di raccordo tra i *mobility manager* aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di *best practices* e moduli collaborativi, anche mediante convocazione di riunioni, *una tantum* o con cadenze periodiche, e organizzazione di incontri e seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra attività utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;

b) supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;

c) acquisizione dei dati relativi all'origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai *mobility manager* aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.
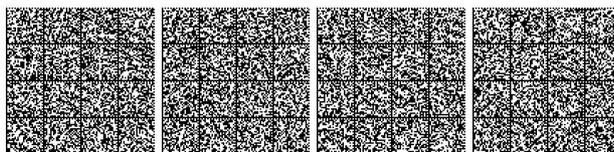
Art. 7.

Requisiti del mobility manager *aziendale e del* mobility manager *d'area*

1. Il *mobility manager* aziendale e il *mobility manager* d'area sono nominati tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il *mobility manager* d'area e il *mobility manager* aziendale tra il personale in ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.

3. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1 assicurano che i *mobility manager* aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. In ogni caso, le funzioni e le attività del *mobility manager* aziendale e del *mobility manager* d'area nelle pubbliche amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8.

Premialità

1. Nell'ambito dei programmi di finanziamento per la realizzazione di interventi di mobilità sostenibile promossi dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero congiuntamente dai medesimi Ministeri, può essere assegnata una premialità ai comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati ai sensi del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, i PSCL sono adottati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai *mobility manager* d'area e ai *mobility manager* aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2021

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

21A03111

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi lombardi DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi lombardi DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Laghi Lombardi», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 27 luglio 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 29 settembre 2020, e successive modifiche e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 8 ottobre 2020, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Laghi Lombardi» e successivi chiarimenti e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 123594 del 15 marzo 2021, n. 805, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i direttori generali;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi lombardi DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Laghi Lombardi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2014 al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Laghi lombardi DOP con sede legale in Puegnago del Garda, via Roma 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Laghi Lombardi»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2014 essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A03114

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2021.

Iscrizione della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato il regolamento (UE) n. 2021/790 della Commissione del 10 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 171 del 17 maggio 2021) con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Delia», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2021/790 della Commissione del 17 maggio 2021.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pesca di Delia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.P.
«Pesca di Delia»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia» è riservata alle varietà di pesche, a polpa gialla o bianca, e alle varietà nettarine a polpa gialla, appartenenti alla specie *Prunus Persica* (L.) *Batsc*. che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Le varietà ammesse sono riportate nel seguente prospetto distinte, in base all'epoca di maturazione, in: precoci, che maturano dal 25 maggio al 15 luglio, di media epoca, che maturano dal 16 luglio al 20 agosto e tardive, che maturano dal 21 agosto al 10 ottobre.
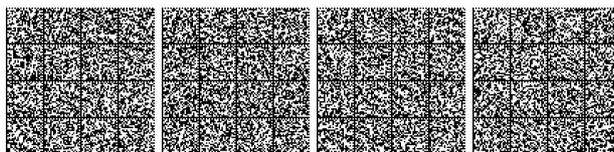
Tipologia	**Epoca di maturazione**		
	Precoci	**Medie**	**Tardive**
Pesche a polpa gialla	Rich May, Ruby Rich, Spring Crest, Spring Lady, Royal Glory	Elegant Lady, Rome Star, Symphonie, Rich Lady, Summer Rich, Royal Lee, Sweet Dream	Fartime, Flaminia, Lucie, O'Henry, Plus Plus, Red Star, Summerset, Tardivo 2000, Guglielmina
Pesche a polpa bianca	=====================	Fidelia	Daniela
Nettarine a polpa gialla	Laura, Big Bang, Big Top, Kay Sweet	Nectaross, Orion, Sweet Lady, Venus, Honey Glò, Honey Royale	Morsiani 60, Morsiani 90, Fairlane, Francesca, Max 7, California, Nectagalant

Per la produzione della < Pesca di Delia > è consentito l'utilizzo anche di altre varietà di pesche e di nettarine derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di ottenimento, di cui all'art. 5 del presente disciplinare e il possesso delle caratteristiche di peculiarità di seguito stabilite. Fermo restando che l'utilizzo di queste varietà, per la produzione della Pesca di Delia IGP, è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo che, per lo scopo, potrà avvalersi del parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La Pesca di Delia a IGP, a una durezza della polpa non superiore a 5,5 kg/cm^2, per i frutti a polpa gialla e non superiore a 4 kg/cm^2 per i frutti a polpa bianca, deve possedere le caratteristiche distintive di seguito riportate:

1) Tenore zuccherino: non inferiore a 12 gradi *Brix*.

2) Valore del rapporto E/A: non inferiore a 9.

Fanno eccezione le pesche gialle precoci che, alle medesime condizioni di durezza della polpa sopra stabilite, si distinguono per un valore del tenore zuccherino non inferiore a 11,5 gradi *Brix* e per un valore del rapporto E/A non inferiore a 8,5.

3) Epoca di maturazione: va dal 25 maggio al 15 luglio per le cultivar precoci, dal 16 luglio al 20 agosto per quelle di media epoca e dal 21 agosto al 10 ottobre per le cultivar tardive.

4) Calibro minimo dei frutti:

- 61 millimetri di diametro per i frutti delle varietà precoci;
- 67 millimetri di diametro per i frutti delle varietà di media epoca e tardive;

I frutti devono inoltre essere: integri, senza danni o lesioni; puliti, esenti di sostanze estranee, visibili; privi di odori o sapori estranei, percepibili; sani, esenti da marciumi e/o da alterazioni di qualsiasi tipo.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Pesca di Delia IGP» ricade in Sicilia e interessa l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Serradifalco, Caltanissetta, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino e Butera, in provincia di Caltanissetta e dei Comuni di Canicattì, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento;

Art. 4.

Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo, documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione dei produttori e dei confezionatori negli elenchi gestiti dalla struttura di controllo, e attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla verifica da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Terreni, da destinare alla coltura nonché, sistemi d'impianto, forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati al fine di favorire le caratteristiche gustative di peculiarità della Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato livello qualitativo. Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia in volume che in parete, che favoriscono l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma.

La densità di piantagione non deve superare il limite massimo di 900 piante /ha, per le forme in volume, e di 2.000 piante/ha per quelle in parete.

Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno o più passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta.

Il diradamento dei frutti è obbligatorio e va eseguito prima dell'indurimento del nocciolo.

La raccolta va eseguita a mano, in almeno 3 passaggi.

La produzione unitaria massima ammessa è di 220 q.li/ettaro per le cultivar precoci, di 300 q.li/ettaro per le cultivar di media epoca e di 400 q.li/ettaro per quelle tardive.

Entro 8 ore dalla raccolta i frutti dovranno essere sottoposti al trattamento di abbattimento termico.

Le tecniche di conservazione devono assicurare condizioni di temperatura e di umidità idonee a mantenere, pressoché inalterate, le caratteristiche gustative di peculiarità dei frutti della Pesca di Delia IGP.

Il tempo massimo per la conservazione dei frutti della Pesca di Delia IGP, è di 10 giorni, decorrenti a quello successivo della raccolta.

Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre.

Art. 6.

Il legame con l'ambiente

Il bacino di coltivazione della Pesca di Delia ricade nella porzione centrale del versante meridionale della Sicilia, ed è situato alle estreme latitudini del Paese e di tutti gli areali peschicoli nazionali.

Il clima è di tipo temperato-caldo, ove nel periodo invernale si concentra gran parte della piovosità annua, media di 400-600 mm, mentre scarse o del tutto assenti sono le precipitazioni nel corso dell'estate, ove le temperature medie, di 32-36°C, si alternano spesso con periodi di caldo torrido (luglio-agosto). Nel periodo vegetativo è prevalente una ventosità giornaliera di debole intensità con valori di umidità dell'aria che si mantengono bassi. Le temperature medie del periodo invernale, risentono dell'influenza mitigatrice esercitata dal mare Mediterraneo, per cui nelle zone situate a ridosso della fascia costiera si mantengono tra 8 e 10-12°C mentre nelle zone più interne si mantengono più basse di 2-3 gradi al massimo; le minime termiche quasi mai scendono sotto 0°C per cui la neve e/o le gelate sono piuttosto rare alle quote basse e in pianura. Dal mese di febbraio, ove le temperature oscillano mediamente tra 12 e 18°C, si assiste a un graduale rialzo termico che, in marzo, tendono
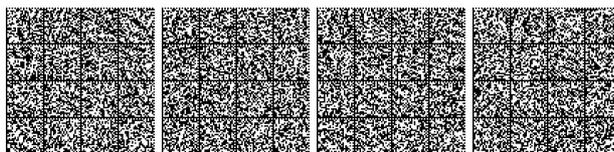
a uniformarsi con quelle medie primaverili (16-24°C), mentre a maggio non è raro riscontrare temperature superiori a quelle medie primaverili, solitamente comprese tra 22 e 30°C, che danno luogo a estati anticipate.

Nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia l'andamento termico del periodo invernale consente, alle cultivar più esigenti in freddo (a fioritura tardiva), di terminare i processi di fioritura entro il mese di marzo, mentre le temperature del mese di febbraio forniscono le migliori garanzie per il regolare svolgimento della precoce fioritura (febbraio) delle cultivar a basso fabbisogno in freddo che, nella quasi totalità degli areali nazionali, espone i fiori al rischio elevato delle basse temperature che di norma si verificano in tale periodo. In questi luoghi infatti si assiste all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto. Durante la fioritura, inoltre, le condizioni climatiche (temperatura, umidità dell'aria e ventilazione) favoriscono l'abbondante impollinazione dei fiori dal quale scaturisce un'intensa attività ormonale che consente di polarizzare, nell'ovario appena fecondato, notevoli quantità di sostanze nutritive, che la pianta ha accumulato negli organi di riserva. Pertanto, nell'areale delimitato le quantità di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sin dalle prime fasi dello sviluppo sono maggiori, rispetto a quanto avviene nelle altre zone di coltivazione, in relazione all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto e per l'intensa attività ormonale. Nel corso del periodo vegetativo, invece, che investe le fasi successive (intermedie e terminali) dello sviluppo del frutto, le quantità di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sono maggiori, che altrove, essendo correlate con le maggiori quantità derivanti dall'avvio anticipato delle attività di fotosintesi nonché dal ritmo piuttosto sostenuto. In questi luoghi, infatti, le temperature del periodo favoriscono il rapido sviluppo dell'apparato fotosintetico che raggiunge la massima efficienza in epoca più anticipata che altrove (aprile), mentre le condizioni di umidità dell'aria, la buona ventilazione del territorio e le elevate temperature del periodo vegetativo, danno luogo all'immediato allontanamento del vapore acqueo che fuoriesce dalla cavità stomatica delle foglie, che consente di mantenere elevati sia i livelli di evapotraspirazione delle piante, sia il rifornimento dell'anidride carbonica e dell'ossigeno, che favoriscono il ritmo sostenuto dei processi di fotosintesi e di respirazione. L'elevata energia radiante, che a queste latitudini illumina il territorio di elezione della Pesca di Delia sin dalle prime ore del giorno, insieme ai fattori climatici sopra indicati, contribuisce, in misura rilevante, a determinare il ritmo piuttosto sostenuto ai processi di fotosintesi che, in tal modo, possono destinare al frutto maggiori quantità di sostanze nutritive che, a maturazione, evolvono in quei prodotti finali, rappresentati da solidi solubili (zuccheri), sali minerali, acidi organici, vitamine, sostanze aromatiche, sostanze coloranti, antiossidanti, etc., responsabili delle caratteristiche qualitative dei frutti. I frutti della Pesca di Delia si distinguono, infatti, per il contenuto in solidi solubili, non inferiore a 12 gradi *brix* e per un tenore acidico (acidità titolabile) più modesto che altrove, che va a determinare un valore del rapporto E/A non inferiore a 9, ad eccezione delle pesche gialle precoci in cui il tenore zuccherino non è inferiore a 11,5 gradi *brix* mentre il valore del rapporto E/A non è inferiore a 8,5. Tali valori sono riscontrabili persino a una durezza della polpa di 5,5 kg/cm^2, per i frutti a polpa gialla, e di 4 kg/cm^2 per i frutti a polpa bianca. Il rapporto solidi solubili/acidi è una caratteristica fondamentale che determina il sapore dei frutti. La Pesca di Delia si distingue infatti per il caratteristico sapore dei frutti, delineato da una maggiore percezione del sapore dolce.

I frutti della Pesca di Delia, inoltre, presentano epoca di maturazione che si differenzia notevolmente da quella che osservano i frutti della stessa tipologia negli altri areali nazionali di coltivazione. Ciò è da attribuire sia all'epoca di fioritura, sia alle dinamiche di accumulo delle unità di caldo (*Growing Degree Hours* -GDH- «Unità di caldo/ora») che ciascuna cultivar di pesco ha la necessità di accumulare durante le fasi dello sviluppo del frutto (fioritura-maturazione), che sono strettamente correlate in base all'andamento delle temperature stagionali e giornaliere del luogo di coltivazione.

In base a ciò, è possibile constatare che, nel periodo immediatamente successivo alla fioritura, negli areali più caldi, con clima simile a quello del bacino di coltivazione della Pesca di Delia, il tasso di accumulo delle unità di caldo è notevolmente elevato poiché le temperature tendono repentinamente ad approssimarsi a quelle ottimali (T.o. di 25-28°C) mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo è sensibilmente più basso poiché le temperature del periodo si mantengono notevolmente al di sotto di quelle ottimali. L'opposto avviene nel corso del periodo estivo, ove negli areali più caldi il tasso di accumulo delle GDH è estremamente basso per il fatto che le temperature si mantengono notevolmente sopra al valore ottimale mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo è più elevato poiché le temperature si mantengono prossime, o di poco superiori, a quelle ottimali. Ne consegue che, nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia le cultivar a basso fabbisogno in caldo (precoci) vanno a soddisfare il proprio fabbisogno nel periodo in cui è elevato il tasso di accumulo e i frutti richiedono tempi minori per giungere a maturazione, per cui si registra un anticipo della data di maturazione di 10-15 giorni. Per questa tipologia di cultivar l'epoca di maturazione, nell'areale delimitato inizia il 25 maggio, per le cultivar meno esigenti in caldo e si conclude entro il 15 luglio, per le cultivar più esigenti. L'opposto avviene invece per le cultivar a elevato fabbisogno in caldo (tardive) ove, nell'areale delimitato, gran parte del fabbisogno in caldo può essere soddisfatto solamente nel periodo in cui è basso il tasso di accumulo e i frutti richiedono tempi maggiori per giungere a maturazione, per cui si registra un notevole posticipo della data di maturazione, che solitamente è di oltre 15-20 giorni. Nelle cultivar a medio fabbisogno in caldo della Pesca di Delia (di media epoca), nell'areale delimitato, si registra, nelle cultivar meno esigenti in caldo, un anticipo della data di maturazione, di 5-8 giorni, mentre per le cultivar più esigenti di questa tipologia si registra un posticipo di egual misura, per il fatto che nelle prime è prevalente l'influenza esercitata dal periodo in cui è elevato il tasso di accumulo delle unità di caldo mentre nelle seconde è prevalente il periodo in cui detto tasso è basso.

Il principale attore di questo processo è sempre stato l'uomo che, grazie alle sue spiccate doti intuitive, già riconosciute in tutta l'isola, ha saputo cogliere le peculiarità dei vari ambienti microclimatici di coltivazione, verso le produzioni precoci o verso quelle tardive, mettendo a coltura solamente i terreni più fertili in cui è disponibile la risorsa irrigua, creando in tal modo un paesaggio rurale che si distingue in ambito regionale. I frutti delle cultivar precoci della Pesca di Delia giungono nei principali mercati di consumo con largo anticipo, mentre i frutti delle cultivar tardive possono essere commercializzati in un periodo in cui comincia a diminuire l'offerta proveniente dalle altre regioni e la domanda è ancora elevata. Il successo commerciale, inserito in un ambiente imprenditoriale molto dinamico e avanzato, ha contribuito a determinare, sin dai primi anni '90, l'inarrestabile espansione della coltura che interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ha e lo sviluppo di un'efficiente rete di strutture di confezionamento e di commercializzazione del prodotto, che rappresentano il volano dell'economia di questa zona della Sicilia.

L'uso consolidato e continuativo della denominazione di cui si chiede il riconoscimento è testimoniato da una documentazione bibliografica costituita da documenti fiscali, risalenti al 1987/89 e al 91, da articoli di stampa, pubblicati su quotidiani a diffusione regionale e su periodici locali (1997 - 1999), da *folder* illustrativi e da una serie di documenti ufficiali, relativi a sagre comunali, manifesti pubblici, comunicazioni, documenti e atti deliberativi, quest'ultimi depositati nei vari Uffici di competenza del Comune di Delia.

Art. 7.

Controlli

Per l'attività di controllo, ai sensi degli artt. 36 e 37 del reg. (UE) n. 1151/2012, viene designata la seguente autorità pubblica di controllo: CORFILCARNI GCC - Consorzio di ricerca filiera carni Dipartimento di scienze veterinarie - Polo Universitario dell'Annunziata - 98168 - Messina - telefono 090/353659 - Indirizzo mail ordinaria: info@corfilcarni.it - indirizzo di PEC: corfilcarni@pec.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Sulle confezioni dovranno essere riportati, a caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura «Pesca di Delia», immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» il simbolo grafico europeo
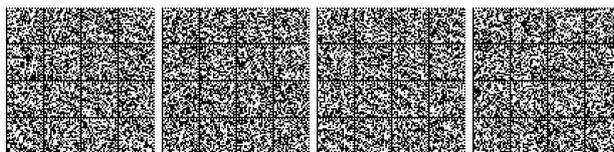
della IGP, il logotipo della IGP «Pesca di Delia» più avanti descritto e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non traggano in inganno il consumatore.

La Pesca di Delia IGP è confezionata nell’area di produzione di cui all’art. 3.

Per l’identificazione della Pesca di Delia IGP nelle confezioni sarà utilizzata la bollinatura riportante il logo con una percentuale di frutti bollinati non inferiore al 20% di quelli contenuti in una confezione.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta anche in un’altra parte della confezione, questa volta anche in forma di acronimo «IGP».

Il logo della Pesca di Delia IGP è di forma rettangolare con dimensioni di mm 40 (quaranta) x mm 100 (cento). Sul lato destro, in posizione centrale é raffigurata n. 1 pesca, costituita da due lobi uguali secanti i cui centri giacciono sullo stesso asse orizzontale, sormontata da una foglia, dello spessore di 8 mm, di forma lanceolata e disposta in orizzontale, inserita nella cavità peduncolare e delimitata da bordo di colore verde, di spessore sottile nel margine superiore e più spesso nel margine inferiore.

Nella parte basale del frutto, in corrispondenza dell’asse verticale passante per il centro, è raffigurata la Sicilia, ove nella porzione centro meridionale è rappresentato, in blu e in rosso, il bacino di coltivazione della «Pesca di Delia»; la porzione in rosso comprende i territori dei comuni ricadenti nella Provincia di Agrigento, mentre quella in blu comprende i territori dei comuni posti in Provincia di Caltanissetta.

A sinistra della pesca è raffigurato uno spicchio sferico la cui estremità superiore parte dalla zona peduncolare della pesca, formando un angolo convesso in senso sinistrorso, raggiungendo la zona costiera meridionale della Sicilia, a livello del bacino di produzione della «Pesca di Delia».

Lo spicchio sferico nella parte superiore è di colore arancione intenso e man mano che si procede verso la parte inferiore vira gradualmente fino alla colorazione gialla. In basso, sopra il bordo interno, è riportato l’acronimo «I.G.P.» In basso, internamente all’arco di circonferenza posto nel quadrante Sud-Ovest della circonferenza, è riportata la dizione «Indicazione geografica protetta».

Il logo IGP Pesca di Delia è realizzato in DWG/2007, il modello dei colori è HSL, memorizzati come RGB.

	N° Colore	Rosso	Verde	Blu	Tonalità	Sat	Lum	Carattere	Spessore
Sole	251,210,4	251	210	4	50	97	50		
	255,255,127	255	255	127	60	100	75		
Pesca	255,63,0	255	63	0	15	100	50		
	255,255,127	255	255	127	60	100	75		
Foglia	31,127,0	31	127	0	105	100	25		0.50 mm
	127,255,0	127	255	0	90	100	50		
Delia	0.0.255	0	0	255	240	100	50		
	255,0,0,	255	0	0	0	100	50		
Bordo Sicilia	36	127	63	0	30	100	25		
Scritta Pesca	166	0	31	127	225	100	25	Times new Roman	
Scritta IGP	255	255	0	0	0	100	50	Algerian	

21A03188
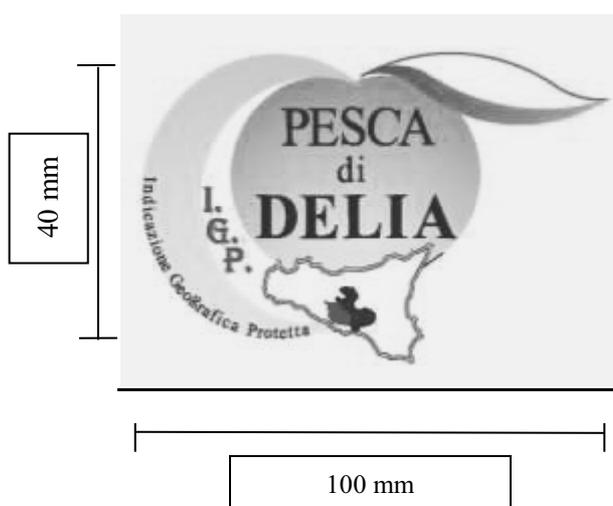
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Febuxostat Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/569/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA/UPC n. 60398/2019 del 28 maggio 2019 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medi-

cinale per uso umano «Febuxostat Krka», approvato con procedura centralizzata, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 137, del 13 giugno 2019;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2020 con la quale la Krka d.d. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Febuxostat Krka» (febuxostat), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 047770021 (EU/1/18/1347/002) e 047770060 (EU/1/18/1347/006);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 7 dicembre 2020;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEBUXOSTAT KRKA (febuxostat) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL

A.I.C. n. 047770021/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 10,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,80;

Nota AIFA: 91;

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL

A.I.C. n. 047770060/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 10,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18,80;

Nota AIFA: 91.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Krka» (febuxostat) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Clssificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Krka» (febuxostat) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03014

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibrance», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/571/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 31/2020 del 20 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile 2020 relativa al medicinale IBRANCE (palbociclib);

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2020 con la quale l'azienda Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ibrance» (palbociclib) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 045172145/E, 045172119/E; 045172133/E, 045172158/E, 045172107/E e 045172121/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 10-12 giugno 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 16 novembre 2020;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 10-12 febbraio 2021;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 aprile 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBRANCE (palbociclib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Ibrance» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2):

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi;

in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente.

In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)».

Confezioni:

«125 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) 21 compresse - A.I.C. n. 045172145/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«75 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) - 63 compresse - A.I.C. n. 045172119/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) - 63 compresse - A.I.C. n. 045172133/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«125 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) - 63 compresse - A.I.C. n. 045172158/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«75 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) - 21 compresse - A.I.C. n. 045172107/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/OPA/AI/PVC/AI) - 21 compresse - A.I.C. n. 045172121/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.988,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibrance» (palbociclib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03015

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fenilefrina Laboratoire Aguettant», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/572/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 125/2020 del 17 settembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 241 del 29 settembre 2020, di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenilefrina Laboratoire Aguettant»;

Vista la domanda presentata in data 3 febbraio 2021 con la quale la società Laboratoire Aguettant ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Fenilefrina Laboratoire Aguettant» (fenilefrina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, reso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;
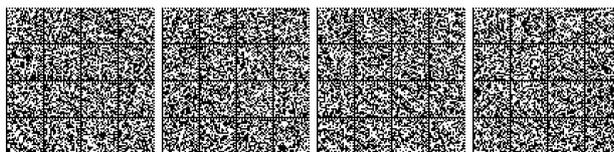
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FENILEFRINA LABORATOIRE AGUETTANT (fenilefrina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«100 microgrammi/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 048200012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«100 microgrammi/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 048200024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fenilefrina Laboratoire Aguettant» (fenilefrina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fenilefrina Laboratoire Aguettant» (fenilefrina) è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03016

DETERMINA 11 maggio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levetiracetam Neuraxpharm», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/574/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 915/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 del 21 settembre 2020, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Neuraxpharm»;

Vista la domanda presentata in data 22 febbraio 2021 con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Levetiracetam Neuraxpharm» (levetiracetam);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVETIRACETAM NEURAXPHARM (levetiracetam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048219012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Levetiracetam Neuraxpharm» (levetiracetam) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Neuraxpharm» (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 maggio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A03017

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 29 aprile 2021.

Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale. (Provvedimento n. 181).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;

Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorità di controllo competente;

Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati;

Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta può essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (*cfr.* cons. 77 e articoli 24, paragrafi 3, e 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 3 del regolamento);

Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano;

Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;

Considerato che l'art. 41, paragrafo 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, è effettuata da un organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, paragrafo 2 del regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità, con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici per il quale non è necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, paragrafo 6 del regolamento);

Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra citate fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento;

Visto il provvedimento del 12 giugno 2019, n. 127 con il quale il Garante ha approvato il «Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali» (di seguito, «codice di condotta») presentato dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (di seguito, «ANCIC») in qualità di associazione maggiormente rappresentativa nel settore, subordinando l'efficacia del codice di condotta all'accreditamento dell'Odm ai sensi dell'art. 41 del regolamento, in attesa della definizione dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3 del regolamento;

Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98, *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 2020 (di seguito, il «provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *p)*, del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;

Visto il provvedimento dell'11 febbraio 2021, n. 59 con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *q)* del regolamento, all'esito dell'esame della richiesta di accreditamento e della relativa documentazione presentata da ANCIC il 17 dicembre 2020, ha accreditato l'Odm preposto da ANCIC alla verifica del rispetto del codice di condotta, disponendo altresì che si provvedesse all'approvazione di una versione definitiva del codice di condotta aggiornata da ANCIC anche nelle parti relative all'Odm; ciò, considerato che all'atto dell'approvazione del codice di condotta in data 12 giugno 2019 non era ancora stato approvato dal Garante il provvedimento contenente i requisiti per l'accreditamento dell'Odm;

Vista la nota del 12 marzo 2021 con la quale ANCIC ha sottoposto all'approvazione del Garante la versione definitiva del codice di condotta contenente le modifiche e le integrazioni resesi necessarie a conclusione della procedura di accreditamento dell'OdM;

Vista la nota del 26 aprile 2021 con la quale ANCIC ha convenuto sulla proposta di modifica dell'art. 10, comma 1 del codice di condotta suggerita dal Garante allo scopo di rendere il testo della citata disposizione più aderente al disposto dell'art. 20 del regolamento relativo al «Diritto alla portabilità dei dati»;

Rilevato che ai sensi dell'art. 55 del regolamento il Garante è l'autorità di controllo competente ad approvare i codici di condotta aventi validità nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento;

Rilevato, all'esito dell'esame di questa Autorità, che il codice di condotta presentato da ANCIC nella sua versione definitiva, offre, in misura sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore delle informazioni commerciali, come previsto dall'art. 40, paragrafo 5, del regolamento;

Ritenuto, pertanto, di approvare la versione definitiva del codice di condotta presentato da ANCIC che acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11 del regolamento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Tutto ciò premesso il Garante:

a. ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *m)*, del regolamento approva il codice di condotta riportato in allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

b. invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2021

Il presidente e relatore: STANZIONE

Il segretario generale: MATTEI

ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A FINI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE

INDICE

PREAMBOLO

L'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (di seguito «ANCIC») sottoscrive, in qualità di associazione rappresentativa dei fornitori di servizi di informazione commerciale, il presente codice di condotta, sottoposto all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito il «Garante») ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito il «regolamento») e nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo n. 101/2018, recante disposizioni di adeguamento del decreto legislativo n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato «Codice») alle norme del regolamento, sulla base delle seguenti premesse:

1. i soggetti operanti nel settore relativo alle attività di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;

2. nel presente codice di condotta sono individuate le garanzie e le modalità adeguate di trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti
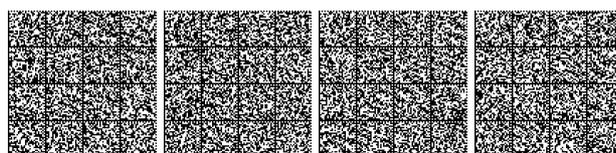
degli interessati, che dovranno essere rispettate in connessione all'esecuzione e alla realizzazione delle finalità di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali, nonché l'adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall'altro lato, la qualità, la pertinenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati. Obiettivo del presente codice di condotta è anche precisare l'applicazione delle disposizioni del regolamento nello specifico settore delle attività di informazione commerciale, per permettere ai soggetti operanti in tale ambito, quali titolari del trattamento, di far leva sull'adesione al presente codice di condotta quale elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento;

3. le disposizioni del presente codice di condotta si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche identificate o identificabili (rientranti nel concetto di «interessato» di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento) ed, in particolare, al trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento di dati personali forniti direttamente dagli interessati, quando effettuato, nel rispetto dei limiti e delle modalità che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati, da titolari che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *f)* del regolamento, perseguono un interesse legittimo a trattare i suddetti dati personali per la prestazione a terzi di servizi di informazione commerciale. Tali trattamenti includono anche quelli che presuppongono l'elaborazione di informazioni commerciali, da parte dei fornitori, mediante processi statistici o modelli automatizzati, oppure tramite analisi e valutazioni effettuate da esperti, anche sulla base di classificazioni predefinite, allo scopo di formulare un giudizio sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, eventualmente espresso in termini predittivi, probabilistici o in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, svolti in esecuzione di quanto previsto dal regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito «T.U.L.P.S.») e relativi regolamenti di attuazione, e dal decreto ministeriale n. 269/2010;

4. non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice di condotta il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi informativi creditizi (c.d. SIC) in riferimento al quale sono previste norme specifiche, anche di natura deontologica;

5. resta escluso dall'ambito di applicazione del presente codice di condotta anche il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato, che rimane comunque disciplinato dalle disposizioni del regolamento;

6. tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e del decreto ministeriale n. 269/2010, eventualmente non associati ad ANCIC, possono aderire al presente codice di condotta, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, seguendo le procedure di seguito stabilite. L'associazione ad ANCIC comporta e sottintende per qualsiasi fornitore l'avvenuta adesione al presente codice di condotta.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta è riferito ad attività di trattamento limitate al territorio dello Stato italiano ed è applicabile unicamente a livello nazionale. Per tale motivo, l'approvazione di cui all'art. 40 del regolamento è richiesta al Garante in qualità di Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del regolamento.

2. Ai medesimi fini, si intende per:

a) «informazione commerciale»: il dato, anche valutativo, relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, aziendali, industriali, organizzativi, produttivi, imprenditoriali e professionali di una persona fisica;

b) «attività di informazione commerciale»: l'attività consistente nella fornitura di servizi di informazione commerciale, inclusi servizi informativi e/o valutativi che, anche tramite l'ausilio di processi automatizzati, comportano la ricerca, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'analisi, l'elaborazione, anche mediante stime e giudizi, oltre che la comunicazione, di informazioni commerciali;

c) «finalità di informazione commerciale»: la finalità di fornire informazioni ai committenti per verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, nonché sulla loro solidità, solvibilità ed affidabilità, in relazione a legittime esigenze connesse, in via esemplificativa e non esaustiva, all'analisi e alla definizione delle strategie e politiche di *business*, all'individuazione di soggetti per l'avvio di nuovi rapporti commerciali, all'instaurazione e gestione di rapporti, anche precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e servizi agli interessati e alle relative modalità e condizioni di pagamento, all'adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti, anche in sede giudiziaria;

d) «servizio di informazione commerciale»: il servizio richiesto da terzi (committenti) concernente l'esecuzione di attività di ricerca, raccolta, registrazione, organizzazione, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, o altrimenti fornite direttamente dall'interessato, idonee a fornire una conoscenza aggiuntiva ai terzi committenti;

e) «committente»: il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore un servizio di informazione commerciale;

f) «fornitore»: il soggetto privato che, in base all'art. 134 del T.U.L.P.S. e relative modifiche e integrazioni ed al decreto ministeriale n. 269/2010, fornisce al committente un servizio di informazione commerciale;

g) «soggetto censito/interessato»: il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente;

h) «rapporto informativo»: il documento cartaceo o elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, può essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva o selettiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito;

i) «elaborazione di informazioni valutative»: attività volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori sintetici alfanumerici, codici o simboli, nonché di classificazione sulla solidità, solvibilità ed affidabilità o capacità economica del soggetto censito, risultante da un processo statistico o, altrimenti, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite, per legittime esigenze connesse a finalità di informazione commerciale;

j) «organismo di monitoraggio»: l'organismo accreditato da parte del Garante ai sensi dell'art. 41 del regolamento e preposto al controllo della conformità alle disposizioni del codice di condotta da parte di tutti i fornitori ad esso aderenti. Il funzionamento dell'organismo di monitoraggio (di seguito «OdM») è disciplinato da apposito regolamento (di seguito il «regolamento dell'OdM»).

Art. 3.

Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale

1. Il trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento di attività di informazione commerciale si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento e non può riguardare le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento ed i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 5, in riferimento ai soli dati relativi a condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili ivi indicate, trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dalla legge in ordine alla loro conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità e nel rispetto delle garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati stabilite nel decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 2-*octies* del Codice.

2. I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini di informazione commerciale possono riguardare sia l'interessato quale soggetto censito, sia le persone fisiche o altri soggetti legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diversi da una persona fisica (come nel caso di una società).

3. Ai fini del presente codice di condotta, deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o più interessati e tra un interessato ed un soggetto diverso da una persona fisica (es. una società) quando ricorra una o più delle seguenti situazioni:

a) partecipazione dell'interessato ad un'impresa o ad una società attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate al successivo art. 8;

b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o società.

4. Al successivo art. 9 del presente codice di condotta sono individuati i limiti, anche temporali, per associare al soggetto censito anche i dati personali relativi ai soggetti a quest'ultimo legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi in cui tali dati riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti.

Art. 4.

Fonti di provenienza e modalità di trattamento delle informazioni commerciali

1. Per finalità di informazione commerciale il fornitore può raccogliere dati personali presso il soggetto censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.

2. Quanto alle fonti pubbliche o alle fonti pubblicamente accessibili da chiunque di cui sopra, per maggior chiarezza, sono fonti utilizzabili dal fornitore:

a) le fonti pubbliche, ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei limiti e con le modalità in essa stabiliti per la conoscibilità, l'utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:

1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali, nonché il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa società consortile InfoCamere;

2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (es. iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, o atti giudiziari e relativi annotamenti) tutti conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l'Ufficio del catasto), nel Pubblico registro automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente.

b) le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono costituite da:

1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate;

2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici;

3) siti internet liberamente accessibili a chiunque appartenenti a:

3.1) soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del successivo art. 8;

3.2) enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie pubbliche, nonché autorità di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi, registri, albi di collegi e ordini, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo svolgimento di attività economiche, nei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente in Italia, in conformità all'art. 86 del regolamento;

3.3) associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri siti;

3.4) quotidiani e testate giornalistiche on-line che confermino, nel numero minimo di tre, le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate giornalistiche on-line, per le quali sia già stata computata la corrispondente testata cartacea, nonché gli articoli che rappresentino una mera ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate;

3.5) servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.

3. Il fornitore raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette fonti pubbliche o generalmente accessibili anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità degli atti e dei dati in essi contenuti.

4. Nell'acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il fornitore adotta adeguate e preventive misure per assicurare che:

a) i dati estratti siano esatti e pertinenti rispetto al fine perseguito, nonché trattati in conformità al principio di proporzionalità e agli altri principi di cui all'art. 5 del regolamento;

b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati;

c) sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi dati alla data dei rapporti informativi.

5. Ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale è ammesso il trattamento anche di dati relativi a condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2, è consentito il trattamento dei soli dati relativi a condanne penali e reati diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni — salvo l'eventuale loro aggiornamento — e di utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative.

Art. 5.

Informativa agli interessati

1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 4, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il fornitore rende l'informativa all'interessato, in forma non individuale, attraverso misure appropriate, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 5, lettera *b)* del regolamento ed, in particolare, attraverso l'informativa pubblicata sul portale internet www.informativaprivacyancic.it costituito a tale specifico fine da ANCIC, in rappresentanza dei fornitori di informazioni commerciali.

2. L'informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi previsti dall'art. 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, indicati mediante una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dai fornitori, autonomi titolari, e deve recare obbligatoriamente indicazione, tra l'altro:

a) dei dati identificativi e di contatto di ciascun fornitore quale titolare e dei dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dei dati personali, anche al fine di ottenere il riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del regolamento;

b) dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali che, anche in qualità di responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati;

c) di eventuali trasferimenti di dati personali da parte dei fornitori verso committenti ubicati in paesi terzi, da svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del regolamento;

d) delle categorie di dati trattati;

e) del legittimo interesse perseguito dal titolare, quale può essere il monitoraggio e la prevenzione di frodi, la garanzia della sicurezza e del l'affidabilità dei servizi forniti dai committenti, la solidità della gestione e la corretta esecuzione di rapporti commerciali ed attività economiche e finanziarie tra questi ultimi ed il soggetto censito, nonché alla tutela dei relativi diritti, secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento;

f) del periodo di conservazione dei dati;
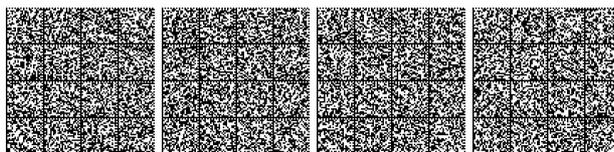
g) dei siti internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore;

h) di trattamenti automatizzati di dati che comportino la profilazione degli interessati;

i) l'indicazione delle modalità attraverso le quali è possibile esercitare i diritti citati alla precedente lettera *a)*, oltre quello di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo.

3. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a 300.000,00 euro, possono rendere l'informativa anche solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito internet.

Art. 6.

Presupposti di liceità del trattamento e legittimi interessi perseguiti

1. Il trattamento per finalità di informazione commerciale di dati personali provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 4, anche quando finalizzato alla formulazione, grazie a processi automatizzati o ad analisi e valutazioni svolte da esperti, di un giudizio sulla solidità, solvibilità e affidabilità del soggetto censito o comunque volto all'elaborazione di informazioni valutative, non richiede il consenso dell'interessato, essendo necessario al perseguimento dei legittimi interessi dei fornitori che prestano i servizi di informazioni commerciali, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e del decreto ministeriale n. 269/2010, nonché dei committenti che li richiedono per legittime verifiche e per le esigenze di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera *c)*, nonché dell'interesse comune alla lealtà delle transazioni commerciali e al buon funzionamento del mercato, purché tale trattamento sia effettuato nell'osservanza delle disposizioni del presente codice di condotta, che fissano le garanzie ed i limiti entro cui i predetti interessi legittimi possono essere perseguiti dai fornitori nel rispetto degli interessi e dei diritti e libertà fondamentali dell'interessato, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento.

2. In nessun caso l'elaborazione di informazioni valutative da parte dei fornitori aderenti al presente codice di condotta, anche quando basata su processi totalmente automatizzati di elaborazione delle informazioni commerciali, compresa la profilazione (es. *scoring* su solidità, solvibilità ed affidabilità o capacità economica dell'interessato), determina o implica l'adozione di una decisione, da parte dei fornitori stessi, che produca effetti giuridici o che in ogni caso incida significativamente in modo analogo sull'interessato. Ogni decisione che incida sui diritti e le libertà dell'interessato è infatti rimessa esclusivamente ai committenti ed è basata sull'insieme dei dati personali ed informazioni in loro possesso e non unicamente sulle informazioni valutative elaborate e comunicate dai fornitori, da considerarsi come strumentali e serventi rispetto alle complessive valutazioni effettuate dai medesimi committenti in ordine alle decisioni da adottare nei loro rapporti con gli interessati.

Art. 7.

Comunicazione delle informazioni

1. Le informazioni provenienti da fonti pubbliche di cui al precedente art. 4, trattate ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, sono comunicate dal fornitore, anche per via telematica, ai committenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali

1. Ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, qualora le informazioni provenienti da fonti pubbliche siano riferite ad eventi negativi (es. fallimenti o procedure concorsuali, pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti), il fornitore:

a) utilizza solo le informazioni di cui sopra che riguardino direttamente l'interessato, quale soggetto censito;

b) utilizza — qualora il soggetto censito sia una persona fisica che non svolga o non abbia svolto alcuna attività d'impresa, non ricopra o non abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga o non abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un'impresa o società nei termini indicati ai successivi commi — soltanto le informazioni relative a protesti ed atti pregiudizievoli che lo riguardino direttamente, nonché i dati relativi a condanne penali e reati così come indicati e disciplinati dall'art. 4, comma 5;

c) indica, nel contesto del rapporto informativo, la sola circostanza dell'esistenza di altre informazioni e/o rapporti informativi relativi ad ulteriori interessati e/o soggetti diversi da persone fisiche, legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e riguardanti eventi negativi, possano essere, in alcun modo, direttamente associate all'interessato quale soggetto censito, né tanto meno utilizzate per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lettera *c)*, viene fatta salva la facoltà per il fornitore, qualora il soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente all'interessato quale soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, anche le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi relativi ad imprese o società nelle quali lo stesso interessato (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, nei dodici mesi precedenti il verificarsi dell'evento negativo, le cariche o qualifiche qui sotto indicate:

a) professionista, anche nell'ambito di un'associazione o società tra professionisti, inteso quale operatore economico, vale a dire persona fisica che agisce per scopi riferibili all'attività economica o professionale svolta;

b) titolare di ditta individuale;

c) socio di società semplice e di società in nome collettivo;

d) socio accomandatario di società in accomandita semplice e socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di società in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;

e) nelle società di capitali:

1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;

2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere od amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere od amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di società a responsabilità limitata e socio unico di società per azioni;

3) sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia:

3.1) amministrato l'impresa o la società;

3.2) avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le quote di controllo e le partecipazioni con quote paritarie, per le quali i soci rilevano tutti, anche al di sotto della soglia predetta, con il limite della soglia minima del 10%.

3. Sempre con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lettera *c)*, viene inoltre fatta salva la facoltà per il fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso dalla persona fisica (es. una società), ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente al soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi riguardanti:

a) le persone fisiche che, nell'ambito del soggetto censito, ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti la richiesta, le cariche o qualifiche di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle relative ad imprese o società connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma;
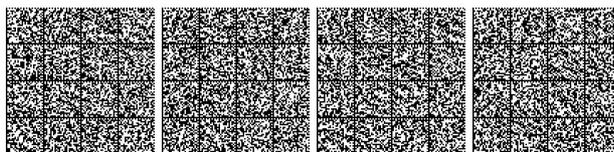
b) le persone fisiche che detengono o hanno detenuto, nei dodici mesi precedenti la richiesta, partecipazioni al capitale del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle su dati negativi relative ad imprese o società connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma.

4. Fatti salvi i termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge e fermo quanto disposto al precedente art. 4, comma 5 in riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati, le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono conservate dal fornitore, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di dieci anni dalle loro rispettive aperture;

b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di due anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.

5. I limiti temporali di cui al precedente comma 4, si applicano anche nei confronti delle informazioni provenienti da fonti pubbliche e relative ad eventi negativi riferiti direttamente a titolari di imprese individuali e professionisti.

Art. 9.

Conservazione delle informazioni

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 8, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e comma 5, i dati personali provenienti dalle fonti di cui all'art. 4 possono essere conservati dal fornitore ai fini dell'erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

2. Resta fermo l'obbligo del fornitore di adottare misure idonee a garantire l'aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle predette normative di riferimento per la conoscibilità, l'utilizzabilità e la pubblicità dei dati ivi contenuti e dei relativi aggiornamenti.

Art. 10.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

1. I fornitori adottano misure organizzative e tecniche idonee a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento, ove applicabili. In conformità a quanto previsto dall'art. 20 del regolamento, l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati nei confronti dei fornitori di servizi di informazione commerciale è limitato alle sole ipotesi nelle quali tali dati siano trattati con mezzi automatizzati, sulla base del consenso o per dare esecuzione a un contratto ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 6, paragrafo 1, lettera *a)* e lettera *b)*.

2. Il diritto di cui all'art. 22 del regolamento a non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, quando la stessa sia in grado di produrre effetti giuridici o comunque di incidere significativamente sulla persona, potrà essere esercitato, laddove applicabile, nei confronti dei committenti.

3. Tramite la specifica sezione a ciò dedicata del portale internet www.informativaprivacyancic.it di cui al precedente art. 5, comma 1, gli interessati possono esercitare il diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardano presso un qualsiasi fornitore e, in caso di riscontro positivo, ottenere l'accesso ai propri dati personali, rivolgendosi direttamente al fornitore, titolare del trattamento di tali dati, presso cui possono essere esercitati gli ulteriori diritti di cui al precedente comma, a condizione che non siano applicabili limitazioni ai sensi degli articoli 2-*undecies* e 2-*duodecies* del Codice. Le tempistiche di evasione delle richieste di esercizio dei diritti, comprensive dell'iniziale gestione delle stesse attraverso il portale internet www.informativaprivacyancic.it e del successivo concreto riscontro da parte del fornitore iscritto, non devono superare i limiti stabiliti dall'art. 12 del regolamento.

4. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l'interessato fornisce idonei elementi, o copia di documenti, al fine di permettere la verifica della propria identità, indicando altresì anche il proprio codice fiscale e/o partita Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore.

5. Il terzo al quale l'interessato conferisce per iscritto delega o procura, da esibire o allegare alla richiesta, può trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per finalità di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altra finalità autonomamente perseguita dal terzo medesimo.

6. L'interessato può esercitare i propri diritti di cui al precedente comma 1 a condizione che la relativa richiesta non abbia ad oggetto la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo elaborati dal fornitore e relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, o ad indicazioni di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del fornitore stesso.

7. L'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione al trattamento di informazioni commerciali da parte dei fornitori qualora dimostri, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del regolamento, che i propri interessi, diritti e libertà sono prevalenti rispetto al legittimo interesse del titolare di tutela degli interessi dei terzi committenti, di garanzia della certezza del diritto, della lealtà delle transazioni commerciali e di buon funzionamento del mercato interno.

Art. 11.

Sicurezza delle informazioni, misure organizzative e tecniche per la riservatezza e la sicurezza dell'informazione

1. Secondo un approccio basato sul rischio, i fornitori adottano misure tecniche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare ed essere in grado di dimostrare la conformità al regolamento delle attività di trattamento svolte e l'osservanza dei criteri di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, oltre che a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento, così da prevenire o quantomeno minimizzare i rischi di distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o di accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati.

2. Tali misure devono prevedere la pseudonimizzazione e, se del caso, la cifratura delle informazioni commerciali, a tutela della non diretta intelligibilità e/o riconducibilità delle stesse a specifici interessati, con particolare riferimento alla loro conservazione, nei casi in cui i dati personali in questione siano relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza o consistano in informazioni valutative di tipo negativo risultato delle elaborazioni svolte; la capacità di assicurare costantemente l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, tenendo conto delle minacce potenzialmente derivanti sia da eventi naturali che da azioni dolose di terzi e garantendo alta affidabilità, *Disaster Recovery* e *Business Continuity*; adozione di procedure per testare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure implementate al fine di garantire la sicurezza dei dati, verificando sia i singoli componenti che l'intero sistema (ivi inclusi gli elementi ridondanti, se presenti).
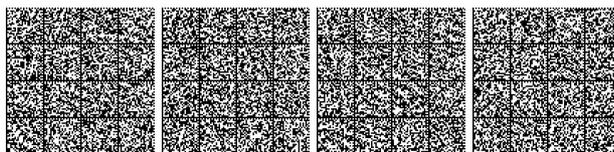
3. I fornitori adottano misure organizzative e tecniche adeguate a garantire il puntuale adempimento dell'obbligo di notifica al Garante, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne vengono a conoscenza, di eventuali violazioni di dati personali riguardanti le attività o i servizi di informazione commerciale, qualora ritengano probabile che dalle stesse possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, laddove tali rischi siano elevati, i fornitori dovranno dare notizia delle violazioni subite, senza ingiustificato ritardo, anche agli interessati coinvolti, secondo quanto disposto dall'art. 34 del regolamento. Per l'adempimento di tali obblighi, i fornitori si impegnano ad osservare le linee guida, le raccomandazioni e le *best practices* adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità di settore competenti, ferma restando la possibilità di adottare propri standard e procedure, anche per il tramite di ANCIC.

4. Per la prestazione dei servizi di informazione commerciale, ogni fornitore può ricorrere ad eventuali responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti ai sensi dell'art. 28 del regolamento, vincolandoli contrattualmente anche al rispetto degli obblighi di cui al presente codice di condotta, nei limiti in cui siano applicabili alle attività di trattamento svolte per conto del fornitore.

5. Ogni fornitore quale titolare, oltre a ciascun responsabile del trattamento da quest'ultimo eventualmente designato, deve individuare le persone fisiche autorizzate, ai sensi dell'art. 29 del regolamento o 2-*quaterdecies* del codice, all'accesso ed al trattamento dei dati personali per finalità relative alla realizzazione e all'erogazione dei servizi di informazione commerciale, vincolandole ad adeguati obblighi di riservatezza ed impartendo loro idonee istruzioni conformemente al presente codice di condotta.

6. Per lo svolgimento delle attività o dei servizi di informazione commerciale di cui al presente codice di condotta, ogni fornitore che integri le condizioni di cui all'art. 37, lettera *b)* o *c)* del regolamento, provvederà a designare un responsabile della protezione dei dati personali.

7. I fornitori si impegnano a svolgere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento, prima di procedere ai trattamenti oggetto del presente codice di condotta, in relazione ai servizi di informazione commerciale che comportino un trattamento di dati personali ad elevato rischio per i diritti degli interessati, soprattutto in caso di utilizzo di nuove tecnologie. Tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati potrà riguardare anche più categorie di trattamenti simili tra di loro, anche comprensivi di diverse tecniche di analisi, profilazione ed elaborazione di informazioni valutative, fermo restando l'obbligo del fornitore di consultare il Garante, ai sensi dell'art. 36 del regolamento, nei casi in cui la suddetta valutazione d'impatto evidenzi come il trattamento in oggetto determini comunque un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, in assenza di ulteriori misure aggiuntive adottate per attenuare ulteriormente il rischio.

Art. 12.

Controllo sul rispetto del codice di condotta ed organismo di monitoraggio

1. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente codice di condotta da parte dei fornitori aderenti è garantito da apposito organismo di monitoraggio, costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento ed operante secondo regole di dettaglio stabilite, in aggiunta a quelle di cui al presente art. 12, in apposito regolamento dell'OdM.

2. L'OdM sarà esterno all'organizzazione di ANCIC e sarà composto da un numero dispari di componenti, pari ad un massimo di cinque, designati sulla base delle candidature presentate da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello nazionale, ad eccezione di un solo componente scelto direttamente da ANCIC tra i nominativi proposti dai fornitori di servizi di informazione commerciale aderenti al presente codice di condotta, a condizione che lo stesso non abbia partecipato ai relativi lavori di stesura e che rispetti, al pari di tutti gli altri componenti, tutti i requisiti di cui al successivo comma 3, oltre a quelli aggiuntivi eventualmente disposti dal regolamento dell'OdM. L'OdM sarà presieduto da una persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore delle informazioni commerciali, che svolgerà funzioni di supervisione e cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attività dell'OdM. L'atto di nomina dei componenti dell'organismo sarà adottato dal Consiglio direttivo di ANCIC ed il relativo incarico, non rinnovabile, avrà durata quinquennale. Con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato dell'OdM, ANCIC provvederà a richiedere al Garante l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. Laddove l'OdM avesse necessità di personale di supporto ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, ad eccezione di quelli che determinino o presuppongano l'esercizio di poteri decisionali, il relativo incarico potrà essere affidato anche a collaboratori o fornitori esterni di servizi.

3. Ciascuno dei componenti dell'OdM deve garantire e mantenere per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti:

a. Onorabilità

Non potranno essere nominati coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari o per altri motivi;

abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;

abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato.

b. Indipendenza e imparzialità

Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, è previsto che, sia l'organismo nel proprio complesso che i singoli componenti dello stesso, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attività da parte di ANCIC e dei fornitori aderenti al presente codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sarà soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte di ANCIC, dei fornitori aderenti o eventualmente riconducibili al settore delle informazioni commerciali. L'OdM adotterà le proprie decisioni senza che alcuno degli organi di ANCIC possa sindacarle.

c. Conflitto d'interessi

Ciascun componente dell'organismo deve costantemente garantire la massima imparzialità ed indipendenza anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per sé stesso che in riferimento a propri parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi. A tal fine, ogni componente dovrà inderogabilmente dichiarare senza alcun ingiustificato ritardo, preliminarmente alla formalizzazione della propria nomina ed in qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui al presente codice di condotta, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attività in seno all'OdM per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto.

d. Competenza

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca un adeguato livello di competenza, da intendersi come l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e degli strumenti necessari ad un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione, i componenti dovranno avere, sia singolarmente che nel loro insieme come organismo, un'approfondita conoscenza e dimestichezza in materia di informazioni commerciali, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali.

4. Le attività dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate da parte di ciascuno dei fornitori aderenti al presente codice di condotta secondo le quote stabilite dal regolamento dell'OdM, come eventualmente tempo per tempo aggiornate, sulla base del numero dei dipendenti di ciascun aderente, secondo quattro fasce predeterminate.

5. Ai fini del controllo del rispetto del presente codice di condotta da parte di tutti i soggetti ad esso aderenti, associati o meno ad ANCIC, l'OdM potrà in ogni momento e senza necessità di preavviso svolgere – anche delegandole a terzi soggetti appositamente delegati – tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei fornitori, i quali saranno tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attività.

6. L'OdM sarà altresì chiamato a gestire i reclami eventualmente insorti tra fornitori ed interessati, relativamente a violazioni del presente codice di condotta. Fatto salvo il diritto dell'interessato alla presentazione di un reclamo al Garante e/o all'avvio di procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento, ogni soggetto censito che ritenga che i propri diritti e le proprie libertà siano stati lesi da uno o più trattamenti svolti da un fornitore aderente al presente codice di condotta, così come ogni organismo, organizzazione o associazione rappresentativa o attiva nel settore della protezione dei dati personali, potrà proporre reclamo all'OdM, inviando apposita istanza scritta che dovrà contenere una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. La presentazione di un reclamo al Garante preclude l'avvio, o determina l'improcedibilità qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM.

7. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell'interessato, l'OdM dovrà darne notizia al fornitore di servizi di informazione commerciale coinvolto, affinché quest'ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie. Garantendo piena imparzialità e contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti già consentano all'OdM di definire la controversia, quest'ultimo dovrà adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte del fornitore. Diversamente, l'OdM potrà richiedere ad entrambe le parti ulteriori precisazioni, così come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potrà avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell'interessato.

8. In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito della procedura di reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potrà decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al fornitore, in dipendenza della gravità della violazione eventualmente riscontrata, una o più delle seguenti misure;

a. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al fornitore;

b. un richiamo da pubblicarsi in apposita sezione del sito web dell'OdM;

c. la sospensione temporanea dall'adesione al presente codice di condotta;

d. l'esclusione dal presente codice di condotta del fornitore aderente.

9. Previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, le decisioni adottate dall'OdM all'esito della definizione di procedure di reclamo di cui sopra devono essere pubblicate, anche in forma sintetica, in apposita sezione del sito web dell'organismo, qualora dalle stesse sia derivata l'applicazione nei confronti del fornitore di misure di sospensione temporanea o di revoca dell'adesione al codice di condotta.

10. Alla scadenza di ciascun semestre, l'OdM dovrà fornire al Garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, delle procedure di reclamo definite e delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma che precede.

11. Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e i compiti dell'organismo che non sia specificamente disciplinato dal presente codice di condotta, si applicherà il regolamento dell'OdM.

Art. 13.

Modalità di adesione al codice di condotta

1. Tutti i fornitori di servizi di informazione commerciale eventualmente non associati ad ANCIC possono aderire al presente codice di condotta inviando formale richiesta alla Presidenza di ANCIC, corredata da una visura camerale aggiornata, dalla licenza *ex* art. 134 del T.U.L.P.S. e decreto ministeriale n. 269/2010 e dall'ultimo bilancio approvato. Entro i successivi tre giorni il Presidente di ANCIC, inoltrerà la richiesta e la documentazione ricevuta all'OdM, affinché quest'ultimo possa verificare l'assenza, anche alla luce dello Statuto di ANCIC, di circostanze ostative all'adesione del fornitore richiedente.

2. Entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta di adesione da parte della Presidenza di ANCIC, l'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione di cui al precedente art. 12.4, provvederà a darne notizia al Consiglio direttivo di ANCIC, affinché quest'ultimo possa deliberare formalmente la nuova adesione, dandone informazione al Garante entro i cinque giorni successivi.

3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta regolarmente presentata da parte di un fornitore di servizi di informazione commerciale dovrà essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, il fornitore di servizi di informazione commerciale richiedente dovrà allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.

Art. 14.

Riesame del codice di condotta

1. ANCIC può in ogni momento promuovere il riesame del presente codice di condotta, anche alla luce di novità normative, delle prassi applicative del regolamento, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il presente codice di condotta viene approvato con le modifiche e le integrazioni rese necessarie dal completamento della procedura di accreditamento da parte del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento, alla cui definizione era subordinata l'efficacia del codice di condotta approvato il 12 giugno 2019.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente codice di condotta, inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

21A03063
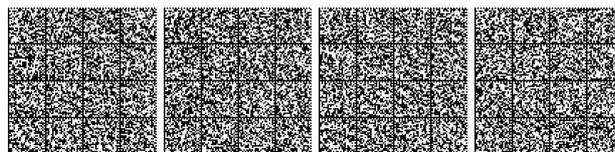
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sun Pharma», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 287/2021 del 14 aprile 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GEMCITABINA SUN PHARMA (A.I.C. n. 044167).

Dosaggio/forma farmaceutica: «10 mg/ml soluzione per infusione» (Tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale in Polaris avenue 87, 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: NL/H/3313/001/R/001.

Codice pratica FVRMC/2019/284,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 30 settembre 2020 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03172

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Yanimo Respimat», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 286/2021 del 14 aprile 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: YANIMO RESPIMAT.

Confezioni:

043660051 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore respimat riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni;

043660063 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore respimat riutilizzabile + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni;

043660075 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni;

043660087 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale in Binger Strasse 173 - D-55216 Ingelheim am Rhein - (Germania).

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: NL/H/3158/001/R/001.

Codice pratica FVRMC/2019/138,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 maggio 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e aggiornamento del RMP - *Risk Managment Plan* (versione 4.0).

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03173

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Spiolto Respimat», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 285/2021 del 14 aprile 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: SPIOLTO RESPIMAT;

confezioni:

043661053 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni;
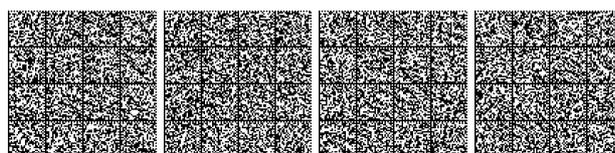
043661065 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni;

043661077 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni;

043661089 - «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni;

titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GMBH con sede legale in Binger Strasse 173 - D-55216 Ingelheim am Rhein (Germania);

procedura decentrata;

codice procedura europea: NL/H/3157/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2019/137,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 maggio 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e aggiornamento del RMP - *Risk management plan* (versione 4.0).

Stampati

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03174

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Bendamustina Accord», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 284/2021 del 14 aprile 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: BENDAMUSTINA ACCORD;

confezioni:

044327017 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 mg;

044327029 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 25 mg;

044327031 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 25 mg;

044327043 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

044327056 - «2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg;

titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. con sede legale in World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, edifici Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna;

procedura decentrata;

codice procedura europea: AT/H/0497/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2018/213,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 luglio 2019, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03175

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zyrtec».

Estratto determina IP n. 463 del 19 maggio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg Filmtabletten - 10 Tabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-19030, intestato alla società UCB Pharma GmbH, Twin Tower Wienerbergstraße 11/12a 1100 Wien Austria e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via Praglia, 15 - I - 10044 Pianezza (TO) (Italia), Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ozarow - Mazowiecki - Polonia, ExtractumPharma Co. Ltd, IV. Körzet 6. - 6413 Kunfehértó, - Ungheria con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Codice A.I.C.: 038777037 (in base 10) - 14ZD6F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400).
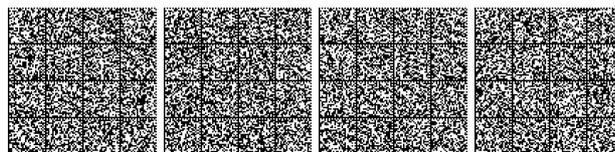
Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Codice A.I.C.: 038777037.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Codice A.I.C.: 038777037.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03179

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olidax»

Con la determina n. aRM - 94/2021 - 959 del 18 maggio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Farmitalia Industria chimico farmaceutica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OLIDAX.

Confezioni:

044498018;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044498020;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

044498032;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A03189

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto: con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a marzo 2021, è pari a: 103,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it

21A03240

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Trujillo (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Claudio Enrique Vanini Azabache, agente consolare onorario in Trujillo (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Lima;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Lima;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle ricevute di avvenuta consegna;
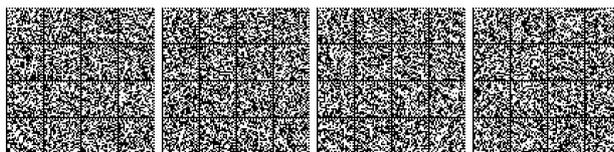
j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lima, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Lima;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Lima;

m) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A03113

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Acquappesa.

Il Comune di Acquappesa (CS), con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Virginia Milano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A03115

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Trabia.

Il Comune di Trabia (PA), con deliberazione n. 51 del 29 dicembre 2020, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2021, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Vincenzo Quagliana, del dott. Gianpiero La Rocca e della rag. Francesca Maria Vaiana, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A03116

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002977/XVJ(53) del 14 maggio 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «bomba da mortaio leggera 13 kg 120 mm TP», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A03122

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato concernente l'avviso relativo al bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2020-2021.

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 120 del 21 maggio 2021, per mero errore materiale, è stato indicato un indirizzo web sbagliato. L'indicazione corretta è la seguente:

«Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mur.gov.it e sul sito www.universitaly.it».

21A03304

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Sasol Italy S.p.a., in Augusta.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000124 del 1° aprile 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010, alla società Sasol Italy S.p.a., identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Augusta (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo, 44 - Roma e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A03112

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma della società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili.

Con decreto dirigenziale del 14 maggio 2021, prot. 16282, la società Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in viale Monza, 347 - Milano, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. 0027 del 18 marzo 2021), della società Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in viale Monza, 347 - Milano, quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

21A03110

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «SDP Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con d.d. 5 maggio 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 1° dicembre 2004, modificato in data 14 gennaio 2016, alla società «SDP Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07886021000, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

21A03180

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-124) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00